

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. CLV
n. 1**

RELAZIONE

**SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI
DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**

(ANNO 2000)

(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmessa alla Presidenza il 14 gennaio 2002

PAGINA BIANCA

INDICE

<u>PREMESSA</u>	pag. 5
 CAPITOLO PRIMO – <u>L'attività consiliare</u>	
1. L'incontro con il Presidente della Repubblica	pag. 7
2. L'organizzazione del Consiglio	pag. 8
3. La nuova composizione del Consiglio	pag. 10
4. L'attività amministrativa relativa allo status dei giudici tributari	pag. 12
4.1. I concorsi per la copertura dei posti vacanti	pag. 12
4.2. Segue : i concorsi per la copertura dei posti vacanti	pag. 13
4.3. Fascicoli personali dei componenti delle Commissioni Tributarie	pag. 15
4.4. I procedimenti di decadenza ex art. 12 D.Lgs. n. 545/92, in particolare per l'incompatibilità prevista dall'art. 8, lettera i) D.Lgs. n. 545/92	pag. 15
4.5. Osservazioni in ordine alla modifica dell'art. 8, comma I, D.Lgs. n. 545/92, introdotto dall'art. 84 della Legge n. 242 del 2000	pag. 19
 5. <u>L'attività relativa al Contenzioso</u>	 pag. 22
 6. <u>L'attività disciplinare</u>	
 6.1. Il potere di iniziativa disciplinare e rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri	 pag. 23
6.2. I procedimenti disciplinari	pag. 24
6.3. I comportamenti contestati	pag. 24

6.4. Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare pag. 25

6.5. L'assistenza degli incolpati da parte del libero foro pag. 25

7. La formazione permanente dei giudici tributari – Le pubblicazioni del Consiglio

7.1. I Corsi di formazione dei giudici tributari pag. 27

7.2. I quaderni ed il Notiziario del Consiglio di Presidenza pag. 28

8. L'attività regolamentare e consultiva

8.1. I regolamenti approvati dal Consiglio di Presidenza pag. 30

8.2. Le risoluzioni pag. 30

8.3. Le risoluzioni dell'anno 2000 pag. 31

8.4. L'attività consultiva, in particolare l'attività svolta in occasione della nuova determinazione del contingente del personale delle Segreterie. pag. 32

CAPITOLO SECONDO – La giurisdizione tributaria

1. Il giudizio di Cassazione pag. 34

2. Le Commissioni Tributarie: a) le strutture personali

2.1. La magistratura tributaria pag. 38

2.2. Il personale dell'Ufficio di Segreteria pag. 39

2.3. Corsi di formazione pag. 41

3. Le Commissioni Tributarie : b) le strutture materiali

- 3.1. La situazione delle sedi** pag. 42
- 3.2. Il collegamento con il Centro Elettronico della Cassazione e le attrezzature** pag. 42
- 3.3. I programmi della Sogei** pag. 43

4. Le Commissioni tributarie : c) l'attività giurisdizionale

- 4.1. I dati statistici** pag. 44
- 4.2. La produttività delle Commissioni** pag. 45
- 4.3. Le domande di sospensione dell'atto impugnato, gli appelli proposti avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e la percentuale di richieste di discussione in pubblica udienza** pag. 46
- 4.4. I tempi del processo tributario** pag. 47

5. Le Sezioni staccate e l'Ufficio del Massimario

- 5.1. Le sezioni staccate** pag. 48
- 5.2. L'Ufficio del Massimario** pag. 48

CAPITOLO TERZO – I fondi necessari per il funzionamento della Giustizia Tributaria pag. 50

CAPITOLO QUARTO - Le Riforme

- 1. Necessità e urgenza della generale revisione dei D.Lgs. n. 545/92 e n. 546/92** pag. 53
 - 2. L'ampliamento della giurisdizione tributaria** pag. 56
 - 2.1. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti dei Centri di Servizio** pag. 57
 - 3. La modifica della Tabella F allegata al D.Lgs. n. 545/92** pag. 58
 - 3.1. La delegificazione delle Tabelle E ed F allegate al D.Lgs. n. 545/92** pag. 59
 - 4. L'anticipazione nell'assunzione delle funzioni di giudice tributario** pag. 61
 - 5. L'applicazione di componenti di una Commissione Tributaria presso altra Commissione** pag. 62
 - 6. Parere del Consiglio di Presidenza per l'istituzione di nuove Commissioni e per la variazione del numero di sezioni di ciascuna Commissione** pag. 63
 - 7. L'istituzione di un ruolo autonomo del personale di segreteria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri** pag. 64
 - 8. Attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri degli attuali poteri del Ministro dell'Economia e delle Finanze** pag. 66
- ALLEGATI:**
- 1) Statistiche dell'attività delle Commissioni tributarie regionali e provinciali nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000 -** pag. 67
 - 2) Organico dei componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali - Posti vacanti al 31.12.2000 -** pag. 72
 - 3) Organico del personale di Segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali - Posti vacanti al 31.12.2000 -** pag. 77

PREMESSA

1. La relazione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al Ministro delle Finanze che rappresenta un importante collegamento istituzionale tra il Consiglio ed il Parlamento – tramite il Ministro cui compete presentare al Parlamento la relazione annuale sull'andamento degli Organi di giurisdizione tributaria – viene approvata, quest'anno, in un momento particolare.

Siamo, infatti, all'inizio di una nuova legislatura e la formazione del nuovo Governo prevede il passaggio delle competenze e attribuzioni del soppresso Ministero delle Finanze al nuovo Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La segnalata contestualità consente al Consiglio non solo di riferire, come con le precedenti relazioni, sull'attività svolta in adempimento dei compiti istituzionali, sull'attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie, nonché sul complessivo funzionamento delle stesse, ma anche di rappresentare le riforme necessarie per assicurare da un lato un effettivo svolgimento delle funzioni istituzionali di governo della magistratura tributaria e, dall'altro, un servizio di giustizia tributaria rapido ed efficace, garante dell'interesse dello Stato e dei diritti dei cittadini.

Il Consiglio, anche per tali ragioni, rivolge, in apertura della presente relazione, un saluto, non meramente formale, al Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Silvio Berlusconi – cui la legge assegna la titolarità dell'azione

disciplinare nei confronti dei magistrati tributari e l'alta sorveglianza sulle Commissioni Tributarie e sui giudici tributari – ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze On.le Giulio Tremonti, cui la legge riserva specifiche responsabilità in ordine alla gestione dei servizi relativi alla Giustizia Tributaria ed il complessivo corretto funzionamento delle Commissioni Tributarie.

Un saluto che rappresenta anche la consapevolezza del Consiglio della necessità di un proficuo ed intenso rapporto istituzionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché la generalità dei cittadini possa avere fiducia in un sistema giudiziario tributario efficiente, amministrato da giudici indipendenti ed imparziali.

2. Per quanto concerne l'attività delle Commissioni Tributarie ed i relativi problemi di struttura personale e materiale, nonché le riforme che vengono indicate, la relazione tiene conto anche di quanto segnalato dai Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali, a seguito di apposite assemblee di tutti i Presidenti di sezione, in risposta a specifici quesiti formulati dal Consiglio in ordine al complessivo funzionamento della rispettiva Commissione, nonché a proposte di riforma, a suggerimenti ed osservazioni emersi nel corso delle citate assemblee.

Così, alcune proposte ed osservazioni, che saranno di seguito indicate, tengono conto di quanto emerso nell'incontro con la Giunta nazionale dell'Associazione Magistrati Tributari, che si è svolto nel corso di un'apposita seduta consiliare.

Capitolo primo

L'attività consiliare

1. L'incontro con Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto in data 24.05.2000 i componenti del Consiglio di Presidenza, che hanno avuto, così, la possibilità di rappresentare alla Suprema Magistratura i problemi di funzionamento della Giustizia Tributaria, consapevoli della particolare attenzione che il Presidente – cui rinnovano un deferente saluto – pone al corretto funzionamento della giustizia.

Nell'occasione, il Presidente ha apprezzato particolarmente la segnalata tendenziale riduzione dei tempi di decisione delle controversie tributarie – in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata dei processi – e l'attività consiliare svolta per assicurare, anche per quanto concerne l'apparenza, l'effettiva indipendenza e terzietà di tutti i giudici tributari, nonché il rispetto del principio del giudice naturale costituito per legge.

Ha, poi, sottolineato che la funzione giurisdizionale deve sempre godere della piena fiducia dei cittadini, che può essere assicurata solo da giudici imparziali e da un modello organizzativo in grado di garantire una giustizia rapida ed efficiente.

2. L'organizzazione del Consiglio

Per un efficiente e tempestivo intervento del Consiglio in ciascuna delle attribuzioni che la legge gli riserva quale organo di governo della magistratura tributaria, è stato attuato il modello organizzativo della cui sperimentazione si dava notizia con la precedente relazione.

Sono stati istituiti, oltre la Segreteria generale - ripartita in Segreteria amministrativa e Segreteria tecnica - e l'Archivio, nove Uffici : I Status dei giudici tributari; II Studi e Documentazione; III Programmazione e Coordinamento delle attività informatiche - Formazione e Aggiornamento professionale; IV Concorsi; V Incompatibilità; VI Procedimenti disciplinari e di decadenza ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 lett. b) D.Lgs. n. 545/92; VII Contenzioso; VIII Amministrazione e Contabilità; IX Servizio Ragioneria. A ciascun Ufficio, di cui sono coordinatori due o più Consiglieri, è stato assegnato personale di Segreteria delle diverse aree funzionali ed un responsabile di area (C3 - IX q.f.).

L'organizzazione consiliare, qui accennata per grandi linee e che, in concreto, risulta ancora più complessa, consente di poter disporre, a seconda delle attività consiliari, di personale con specifica preparazione e professionalità nel settore cui risulta assegnato.

Un'organizzazione che è stata resa possibile dalla copertura dell'organico dell'Ufficio di Segreteria e che potrà essere completata e perfezionata con la prevista assegnazione di due dirigenti, oltre il Direttore della Segreteria, e di ulteriore dieci unità di personale, come assicurato dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La complessa attività consiliare, infatti, può essere espletata solo con il supporto di una Segreteria efficiente e funzionale, anche se va dato atto dell'impegno e della disponibilità del personale attualmente in organico presso il Consiglio, nonostante qualche eccezione dovuta ad una concezione meramente burocratica ed al mancato adeguamento all'attività di un'istituzione, che, per sua natura, rifugge modelli burocratici e che vede impegnati in un coacervo di forze Consiglieri e personale.

Grazie a tale impegno, il Consiglio, nel solo anno 2000, oltre a molteplici rilevanti attività, di cui si darà conto, ha adottato 2930 deliberazioni, ha provveduto al miglioramento delle strutture materiali dell'Ufficio, all'allestimento della Biblioteca, alla gestione dei fondi stanziati per il suo funzionamento - che comporta la puntuale attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità - di cui si è riferito con il conto finanziario approvato in data 15 maggio 2001 e pubblicato nella G.U. Serie generale n. 166 in data 19.07.2001.

3. La nuova composizione del Consiglio

Per quanto concerne le difficoltà di funzionamento derivanti dalla composizione del Consiglio, segnalate con le precedenti relazioni e superate grazie al modello organizzativo che ha visto impegnati i componenti supplenti, al pari dei componenti effettivi, in tutte le attività del Consiglio, si deve dare atto che è stata approvata, con la legge 21.11.2000, n. 342, la richiesta riforma di aumento del numero dei componenti che è stato elevato a quindici, senza più alcuna distinzione tra componenti effettivi e componenti supplenti.

Trattasi di una riforma importante - richiesta anche dall'Associazione Magistrati Tributarî ed auspicata da tutti i giudici tributarî - che non riguarda solo la composizione, ma elimina qualsiasi distinzione tra i componenti del Consiglio, prevedendo, in base al principio dell'uguale dignità di tutti i componenti, che "il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti". La previsione di due Vice Presidenti - a prescindere dalla necessaria modifica del regolamento interno, che, tra l'altro, dovrà prevedere il criterio di sostituzione del Presidente assente, in caso di presenza di entrambi i Vice Presidenti - suscita perplessità e non solo per motivi di funzionalità. Infatti, trattandosi dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria - che non è un organo "perfetto", nel senso che può validamente deliberare senza la necessaria presenza di tutti i suoi componenti, anche se, nel silenzio della legge, dovrà essere modificato il quorum di presenze necessarie per la validità delle sedute, previsto dal regolamento interno - l'assenza del Presidente o di un componente dovrebbe essere considerata eccezionale, per non alterare la rappresentatività dell'organo e la volontà del corpo elettorale, mentre la norma induce a pensare ad una fisiologica assenza.

E' indispensabile, proprio per tale ragione, prevedere un quorum di presenze necessarie per la validità delle sedute molto alto, ad esempio non inferiore a undici, perché la questione assume una significativa rilevanza nei procedimenti disciplinari, non essendo prevista, come per il Consiglio Superiore della Magistratura, una sezione disciplinare. La previsione della Sezione

disciplinare che non era stata attuata per il limitato numero dei componenti del Consiglio, é oggi possibile, anche se occorre un nuovo intervento del legislatore, che, comunque, dovrebbe assicurare la rappresentatività, prevedendo un'adeguata composizione.

La riforma, introdotta dalla legge n. 342/2000, ha accolto, invece, l'ulteriore richiesta, formulata dal Consiglio, di garantire il concreto esercizio di elettorato attivo da parte di tutti i giudici tributari, con la previsione di Uffici elettorali presso le sedi di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

Non risulta ancora emanato invece, il decreto del Ministro delle Finanze – oggi dell'Economia e delle Finanze – che deve determinare il modello della scheda elettorale, le modalità per la presentazione delle candidature e di funzionamento degli Uffici elettorali, già sollecitato anche dall'Associazione Magistrati Tributari, che è opportuno sia emanato al più presto per garantire tempi adeguati per l'individuazione, da parte dei giudici tributari, delle candidature.

4. L'attività amministrativa relativa allo status dei giudici tributari

Il Consiglio, nel corso dell'anno 2000, ha visto confermata – tranne un limitatissimo numero di casi - dal Consiglio di Stato e dai Tribunali Amministrativi Regionali l'interpretazione delle norme ed i provvedimenti adottati in ordine ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso i provvedimenti concernenti le prime nomine dei giudici tributari, segnalati con le precedenti relazioni.

Trattasi di un dato che si sottolinea anche per la non generale condivisione di alcuni provvedimenti adottati in conseguenza di interpretazioni difformi da quelle seguite dalla Commissione ministeriale che aveva provveduto alla formazione della graduatoria (ad esempio in tema di indicazioni di incarichi e di sedi di preferenza, che erano state recepite in base a risultati di procedure informatizzate, senza tener conto che la richiesta di conferma nell'incarico ricoperto di giudice, di vice presidente di sezione, ex art. 43, comma IV, D.Lgs. n. 545/92, non poteva essere considerata prioritaria ed assorbente dell'eventuale richiesta di incarico di Presidente di Commissione o di sezione; così in tema di non cumulabilità di attività diverse comprese nella medesima categoria tra quelle previste dalla Tabella E, ma svolte nello stesso periodo).

4.1. La gestione del concorso per la copertura di 591 posti (83 presidenti di sezione, 111 vice presidenti di sezione, 397 giudici), il cui bando è stato pubblicato nella G.U. del 23.05.2001, è stata laboriosa ed ha comportato non pochi problemi organizzativi.

A fronte di 6.670 domande di partecipazione al concorso, gli incarichi richiesti, essendo possibile richiedere più incarichi, in ordine di preferenza, con un'unica domanda, sono risultati 20.262.

Per assicurare massima trasparenza e uniformità nell'applicazione dei punteggi previsti dalle Tabelle E ed F allegate al D.Lgs. n. 545/92, il Consiglio

ha approvato in quattro sedute criteri interpretativi (pubblicati sul Notiziario del Consiglio di Presidenza n. 1/2001), che unitamente alla pubblicazione delle delibere di approvazione delle graduatorie e delle relative motivazioni, come prevista dal Decreto 2.06.1998 n. 231 del Ministro delle Finanze, hanno garantito a ciascun concorrente il controllo dell'operato del Consiglio.

Nonostante il considerevole numero dei concorrenti e la molteplicità degli incarichi richiesti, si è riusciti ad approvare tutte le graduatorie entro la tarda primavera del 2001, grazie anche all'impegno ed alla disponibilità del personale di Segreteria non solo dell'Ufficio Concorsi ma anche degli addetti agli altri Uffici, in parte applicati provvisoriamente all'Ufficio Concorsi, con conseguente diminuzione del personale addetto alle diverse attività. L'esame delle domande, l'attribuzione dei punteggi, la motivazione delle singole delibere ha comportato un'attività consiliare di non poco momento, specie se la si valuta insieme a tutta la restante attività. Se si eccettuano alcuni incarichi, per i quali dopo l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie non si è ancora provveduto alla delibera di nomina - in attesa delle risposte del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, della Corte dei Conti e della Magistratura Militare alla richiesta di conoscere se nei confronti dei vincitori, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari risultino adottate sanzioni disciplinari o pendano procedimenti disciplinari - per la maggior parte dei posti pubblicati sono già state adottate le delibere di nomina, che sono state trasmesse al Ministro dell'Economia e delle Finanze per la formazione del decreto di nomina del Presidente della Repubblica.

4.2. Dopo l'espletamento del concorso sopraindicato, è stato bandito un altro concorso (pubblicato nella G.U. del 29.06.2001, n. 51 - IV Serie speciale) per la copertura di 210 posti (16 Presidenti di Commissione, 20 presidenti di sezione, 49 vice presidenti di sezione e 125 giudici) a fronte di complessivi 1730 posti vacanti, ossia di una vacanza superiore a quella esistente prima della pubblicazione del concorso per la copertura di 598 posti.

Il concorso è stato bandito con qualche mese di ritardo, in attesa del perfezionamento del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di parziale modifica del citato Decreto del Ministro delle Finanze per adeguarlo alle norme sul bollo e a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla dichiarazione sostitutiva di certificazioni ed a quella sostitutiva dell'atto di notorietà.

Il nuovo concorso, come il precedente, riguarda posti la cui copertura risulta necessaria, sulla base di una puntuale verifica delle pendenze, dei ricorsi sopravvenuti nell'anno, delle vacanze esistenti presso ciascuna Commissione, nonché delle decisioni depositate e delle udienze tenute dai giudici presenti.

Si è proseguito, cioè, in una gestione delle vacanze del personale della magistratura tributaria con rigorosi criteri di efficienza e di necessità, come già precisato con la precedente relazione, nella convinzione che, nonostante la progressiva diminuzione delle pendenze e delle sopravvenienze, come sarà appresso riferito, solo una puntuale verifica dei flussi di lavoro, dopo l'auspicato ampliamento delle competenze delle Commissioni Tributarie - già previsto dal disegno di legge n. 4253 - atti Senato della Repubblica della XIII legislatura presentato dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - potrà consentire una coerente proposta di adeguamento del numero delle sezioni di ciascuna Commissione.

D'altra parte, trattasi di una politica del personale che - con il temporaneo "congelamento" di alcune sezioni e l'assegnazione dei giudici presenti ad altre sezioni funzionanti, come previsto dalle Risoluzioni con le quali, ogni anno, il Consiglio fissa i criteri per la formazione dei collegi giudicanti, realizza, di fatto, una modifica del numero delle sezioni attive, con la mancata copertura delle indicate rilevanti vacanze, e determina il contenimento della spesa per la giustizia tributaria nei limiti dell'effettivo fabbisogno.

4.3. Per una corretta gestione del personale della magistratura tributaria, sono stati formati i fascicoli personali di tutti i magistrati tributari, che consentiranno di avere un'immediata cognizione dei diversi provvedimenti attinenti allo status e dell'attività di ciascun giudice.

Nel fascicolo personale, infatti, sono stati e dovranno essere inseriti il provvedimento di nomina, le delibere concernenti assenze per malattia e per altre cause, quelle relative all'apertura di procedimenti di decadenza e disciplinari, le comunicazioni annuali dei Presidenti delle Commissioni relative al numero delle udienze alle quali il magistrato ha partecipato ed al numero delle sentenze depositate.

La complessa attività che la formazione di tali fascicoli ha comportato non ha inciso sulla tempestiva adozione di numerose deliberazioni riguardanti dimissioni, cessazioni per limiti di età, sospensione dalle funzioni per mandato elettorale, autorizzazioni a non partecipare alle sedute della sezione di appartenenza per malattia, per motivi di famiglia o di attività professionali, per astensione obbligatoria dal lavoro a norma della legge n. 1204/71.

4.4. L'accertamento delle cause di decadenza effettuato con il procedimento di garanzia previsto dalle Risoluzioni del Consiglio - che comporta la dichiarazione di apertura del procedimento con la specifica indicazione della causa di decadenza, l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali memorie, l'audizione dell'interessato, ove richiesta o ritenuta necessaria, con l'eventuale assistenza di altro giudice tributario - ha comportato un rilevante impegno ed ha dato luogo ad una complessa attività, che, in linea generale, risulta condivisa, come si dirà, dal giudice amministrativo investito della cognizione dei ricorsi proposti dagli interessati contro le delibere di decadenza.

Il Consiglio ha deliberato la decadenza nei confronti di ventitré giudici tributari per non aver assunto l'incarico, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; di due giudici tributari per non aver acquisito la residenza nella Regione della Commissione di appartenenza; di cinque giudici tributari per non aver partecipato, senza

giustificato motivo, a tre sedute consecutive; di un giudice tributario per aver riportato condanna per delitto comune non colposo.

Rilevante risulta, invece, l'attività necessitata dell'accertamento della causa di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma I, lettera i) e di alcuni casi residuali per l'incompatibilità prevista dall'art. 8, lett. c) come modificata dall'art. 31, commi 2, 3 e 4 della legge 27.12.1997, n. 449.

Nel corso dell'anno 2000 è stata disposta l'apertura del procedimento di decadenza in altri 49 casi ed a seguito del procedimento di cui si è detto sono stati adottati 126 provvedimenti di decadenza e 165 di archiviazione, mentre in 20 casi sono state richieste ulteriori informazioni al Ministro. Nello stesso anno, dopo accertamenti preliminari, è stata disposta l'archiviazione in 152 casi.

Alla data del 3.07.2001, risultano pendenti solo 80 procedimenti, di cui 8 in fase di accertamenti preliminari, 5 in attesa di risposta a richiesta di informazioni inoltrate al Ministero e 67 nella fase successiva all'apertura del procedimento.

E' possibile, quindi, una complessiva valutazione dell'attività consiliare in questo settore che ha dato luogo a contrasti, a critiche e consensi, a proposte di ulteriori modifiche della disciplina della indicata causa di incompatibilità, all'ingiusta accusa di aver escluso, di fatto, una categoria di professionisti dal novero dei giudici tributari.

In effetti, a fronte di 1.626 posizioni esaminate, comprese le 80 pendenti, risultano dichiarati decaduti 550 giudici tributari, mentre in 916 casi è stata disposta l'archiviazione. Deve essere, però, precisato che in circa 150 casi l'archiviazione è stata disposta a seguito delle dimissioni rassegnate dagli interessati dopo l'apertura del procedimento di decadenza o dopo accertamenti preliminari consistiti nella richiesta agli stessi interessati di precisazioni o di integrazioni alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ciascun giudice tributario deve rendere annualmente.

Con la relazione relativa all'anno 1999, si è specificamente dato conto delle situazioni e delle attività che sono state ritenute rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'incompatibilità, in particolare della

partecipazione ad uno studio associato nel quale operano altri professionisti che svolgono attività ricompresa nella causa di incompatibilità e della tenuta delle scritture contabili. Così si è sottolineato come due Tribunali Amministrativi Regionali (delle Marche e della Lombardia), seguiti dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo - Sezione Pescara, avevano accolto domande di sospensiva della delibera di decadenza per la mancata concessione di un termine entro il quale l'interessato avrebbe dovuto far venir meno la situazione di incompatibilità, mentre il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, seguito, nell'anno 2000, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, aveva concesso la sospensiva, ritenendo che il Consiglio - avendo invitato con la delibera di decadenza il Presidente della Commissione di appartenenza del giudice tributario dichiarato decaduto ad escluderlo dalla composizione dei collegi giudicanti - aveva attribuito alla delibera di decadenza un'immediata efficacia, mentre, per l'art. 12 D.Lgs. n. 545/92, la decadenza deve essere dichiarata con decreto del Ministro delle Finanze.

Con la stessa relazione, si è approfondita la questione della natura degli atti del Consiglio e del rapporto che sussiste tra la deliberazione consiliare ed il decreto presidenziale o ministeriale, che deve essere conforme alla deliberazione, e si è sostenuto che, nei casi di decadenza o di sanzione disciplinare, il decreto ministeriale dovrebbe contenere la data di decorrenza degli effetti che non potrebbe essere diversa da quella della delibera del Consiglio.

Si è sottolineato, altresì, l'inevitabilità di un intervento legislativo, ove la giurisprudenza amministrativa avesse confermato l'interpretazione che comporta l'illogica conseguenza di ritenere ancora investito della funzione dello ius dicere chi è stato già dichiarato decaduto, rimosso dall'incarico o, comunque, sanzionato disciplinarmente, in quanto la questione della decorrenza dell'efficacia assume rilevanza per tutte le sanzioni disciplinari.

Sebbene il Consiglio di Stato, investito dal Consiglio di Presidenza dell'appello avverso le ordinanze di sospensione, abbia accolto, con l'ordinanza n. 3768/2000, la tesi sostenuta, ritenendo che "la delibera di decadenza del giudice tributario, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

ha carattere costitutivo", e confermando così l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale - richiamata con la precedente relazione - relativa ai provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura, si è avuta ancora qualche ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensiva.

Il Consiglio di Stato, con altre due ordinanze e con una sentenza ha risolto, nei sensi indicati dal Consiglio, anche la questione relativa alla necessità o meno di assegnazione di un termine all'interessato per far cessare la situazione di incompatibilità; alla rilevanza di un'esigua attività di consulenza; alla rilevanza della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e della tenuta delle scritture contabili.

Per quanto concerne la prima questione, il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 4680 in data 20.09.2000, ha affermato "il ricorso non pare assistito da un *fumus boni iuris* sul punto dell'obbligo dell'assegnazione di un termine all'interessato per l'esercizio del diritto di opposizione tra le attività ritenute incompatibili"; in merito alla seconda, con ordinanza n. 5039 in data 6.10.2000, "L'esiguità dell'attività di consulenza tributaria, non implicando l'occasionalità della stessa, mina l'indipendenza e la terzietà del giudice tributario"; per quanto concerne la terza, con sentenza n. 1698 in data 7.02.2001, ha ritenuto che "Una situazione di incompatibilità non ricorrerebbe solo se la redazione della dichiarazione dei redditi e la tenuta di contabilità si sostanziassero solo nello svolgimento di attività talmente elementari, da non richiedere neppure il possesso della speciale competenza derivante dalla prescritta abilitazione".

Anche la questione della rilevanza, ai fini dell'incompatibilità in esame, dell'appartenenza ad uno studio associato, che era già stata condivisa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sentenza n. 212/2000 in data 11.11.1999, è stata ribadita dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - sentenza n. 1140/2000 in data 8.11.2000 "La compartecipazione ad uno studio associato che si occupa di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria è sufficiente a compromettere la garanzia dell'imparzialità del componente della Commissione tributaria".

Essendo stato quasi completato, come si è detto, l'esame dei procedimenti di accertamento dell'incompatibilità attivati dopo la modifica dell'art. 8 lett. i) D.Lgs. n. 545/92 introdotta dall'art. 31 della legge n. 449/1997 e pur risultando attivati, successivamente, alcuni accertamenti, che, però, rientrano nella fisiologica valutazione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che i giudici sono tenuti annualmente a rendere o di segnalazioni di casi particolari, si può avviare una complessiva valutazione dell'incompatibilità in oggetto, anche indipendentemente dalla giurisprudenza amministrativa di cui sono state anche pubblicate alcune massime significative nel primo numero del Notiziario, al fine di rendere tutti i giudici tributari edotti delle attività che integrano la causa di incompatibilità.

4.5. Gli accertamenti del Consiglio ai fini della ricorrenza o meno della causa di incompatibilità di cui all'art. 8 lett. i) D.Lgs. n. 545/92, pur condotti su elementi indiziari, hanno consentito l'emersione di alcune situazioni di compromissione negativa, ancorché sotto il profilo dell'apparenza, tra attività professionale e indipendenza e terzietà che devono sempre caratterizzare la funzione giurisdizionale.

Con ciò non si vuol escludere che, in qualche caso nel quale è stata disposta l'archiviazione, la reale situazione, non emersa dagli elementi indiziari raccolti, avrebbero potuto configurare l'incompatibilità.

Si vuole, invece, solo sostenere, anche in forza della peculiare esperienza acquisita nello svolgimento delle funzioni istituzionali di governo della magistratura tributaria, che casi di ingiusta archiviazione, ove sussistenti, non possono essere che molto pochi, dal momento che sia l'attività di consulenza accessoria ad altra prestazione, sia quella esigua rispetto alla complessiva attività del professionista, ove svolta con abitudine, sono state ritenute sufficienti per la dichiarazione di decadenza.

Ciò in quanto l'attività di consulenza espletata può, comunque, compromettere la funzione giurisdizionale, essendo ben difficile giudicare imparzialmente o convincersi, ad esempio, che l'interpretazione di una norma tributaria sostenuta dall'Amministrazione o dal contribuente è fondata, dopo

aver consigliato una pluralità di clienti di comportarsi secondo un'interpretazione opposta o diversa. Comunque, indipendentemente dai soggettivi comportamenti, certamente, ne risulterebbe minata l'immagine di giudice terzo ed imparziale.

D'altra parte, tali ragioni hanno indotto il Parlamento a non approvare un emendamento – proposto nel corso dell'esame e dell'approvazione della legge 21 novembre 2000 n. 242 – che limitava l'incompatibilità alla Regione di residenza e che, comunque, difficilmente si conciliava con l'obbligo di residenza previsto tra i requisiti generali per la nomina a giudice tributario.

Con l'art. 84 della legge n. 242/2000, l'art. 8 comma I, lett. i) più volte richiamato è stato così sostituito " a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualunque forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria o nelle controversie di carattere tributario".

L'espressa previsione secondo cui rientra nell'incompatibilità la consulenza tributaria svolta come attività accessoria ad altra prestazione, che così era già stata ritenuta dal Consiglio, risolve, comunque, un contrasto interpretativo che era sorto con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, che, nelle prime fasi di applicazione della legge n. 449/97, aveva sostenuto la tesi opposta.

L'interpretazione dell'art. 31 della legge n. 449/97 seguita dal Consiglio è stata, di recente, condivisa dal Consiglio di Stato che, con la decisione n. 21698 del 7.02.2001, ha ritenuto che "Nell'emendamento di cui all'art. 31 L. n. 449/97, il legislatore ha, pertanto, estromesso dalle Commissioni tributarie coloro che svolgono talune specifiche attività fra quelle che, più in generale, caratterizzano l'esercizio della professione di Commercialista, secondo l'indicazione di cui all'art. 1 dell'ordinamento professionale, di cui al D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. Quest'ultimo, invero, non prevede (né dal suo contenuto è altrimenti desumibile che la professione di Dottore Commercialista presupponga quasi necessariamente l'attività di consulenza fiscale, come ritiene il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia: che questa possa

essere esercitata autonomamente esclude, pertanto, che sia configurabile alcuna aporia tra il novellato art. 8, comma I, lett. i) e l'art. 5 lett. f) - al quale rinvia per le Commissioni Tributarie Provinciali l'art. 4 lett. h) - del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui prevede la possibilità di nominare i giudici tributari anche fra coloro che sono iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci la professione".

D'altra parte, la realtà ha confermato, come si è potuto accertare anche dall'esame delle fatture prodotte dagli interessati, che non sono pochi i commercialisti - giudici tributari che si astengono da attività accessorie ad altra principale, che implicano consulenza tributaria.

Non risulta condivisibile e se ne auspica la soppressione da parte del legislatore la previsione che rientra nell'incompatibilità la consulenza tributaria svolta "in modo saltuario", in quanto da un lato si risolve in un precetto senza effetto, risultandone quasi impossibile l'accertamento, e dall'altro non tiene conto che un'attività occasionale di consulenza non può comportare quell'appannamento dell'immagine di terzietà del giudice, di cui si è detto. D'altra parte, la saltuarietà della prestazione potrà, in ipotesi, giustificare l'astensione o la riconsiliazione del giudice.

In conclusione, il Consiglio, convinto della necessità, per la natura dell'oggetto della giurisdizione tributaria, della compresenza di una pluralità di saperi professionali nella composizione dell'Organo giudicante, ha gestito e continuerà a gestire l'accertamento dell'incompatibilità in generale e di quella prevista dall'art. 8, lett. i) senza assumere atteggiamenti manichei, ma con rigorosa attenzione alle situazioni compromissorie, attenendosi così all'istituzionale funzione di garantire un giudice dotato di forte professionalità e, al contempo, indipendente ed imparziale anche per quanto concerne l'apparenza.

5. L'attività relativa al Contenzioso.

L'attività relativa al contenzioso giurisdizionale è molto rilevante, se si considerano la necessaria lettura del ricorso proposto avverso la delibera del Consiglio, la valutazione delle doglianze e, in caso di ritenuto fondamento, l'adozione dei provvedimenti di autotutela, la predisposizione del rapporto all'Avvocatura dello Stato nel caso di resistenza in giudizio, la valutazione dell'eventuale ordinanza di sospensiva e della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e l'eventuale richiesta all'Avvocatura dello Stato di proporre appello con la specifica indicazione dei motivi.

Nel periodo giugno 2000/luglio 2001, sono stati redatti 215 rapporti per l'Avvocatura dello Stato in relazione ad altrettanti ricorsi proposti avverso le delibere del Consiglio di cui 161 relativi a delibere di decadenza.

Come nel precedente periodo, le istanze di sospensione del provvedimento impugnato risultano accolte in ragione di un quarto (40), mentre quelle di rigetto sono lievemente superiori (44). Avverso le 40 sospensive concesse è stato proposto dal Consiglio ricorso al Consiglio di Stato che, su 20 esaminate, ha accolto l'appello in 12 casi.

Tenuto conto che solo 29 sono le sospensive concesse dai Tribunali Amministrativi Regionali per quanto concerne i ricorsi proposti avverso le delibere di decadenza, va sottolineato da un lato che si tratta di una percentuale inferiore a quella del periodo precedente e dall'altro che non poche sospensive risultano adottate per la mancata concessione del termine entro il quale l'interessato avrebbe dovuto far cessare la situazione di incompatibilità o per aver il Consiglio, con la delibera di decadenza, invitato il Presidente della Commissione ad escludere il componente dai collegi giudicanti e su entrambe le questioni si è già pronunciato, come si è detto, il Consiglio di Stato, che ha ritenuto corretta l'attività svolta dal Consiglio.

6. L'attività disciplinare

6.1 Preliminarmente, va segnalato che, come era stato richiesto con la precedente relazione, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Ufficio, che ha iniziato a funzionare nel mese di ottobre 2000 e che potrà assicurare un effettivo "controllo" esterno sui comportamenti dei giudici tributari, garantendo al contempo un concreto esercizio del potere di alta sorveglianza sulle Commissioni tributarie che la legge attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tra le funzioni che connotano il ruolo istituzionale del Consiglio di garante dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario tributario, quella più delicata è, senza dubbio, la funzione disciplinare.

L'organizzazione della Magistratura in genere, e, per quanto ci riguarda, dei giudici tributari, che non consente di individuare un vero e proprio rapporto gerarchico, ha come necessario corollario la previsione del potere disciplinare in capo all'organo di autogoverno della magistratura tributaria. Il potere, cioè, di accertare attraverso un procedimento che presenta i caratteri tipici della funzione giurisdizionale (specifica contestazione degli addebiti, garanzia di un concreto esercizio del diritto di difesa, motivazione della decisione ecc.) comportamenti non conformi ai doveri connessi alla funzione e legislativamente previsti, ovvero alla dignità del proprio ufficio.

In tale contesto, l'attribuzione del potere di iniziativa disciplinare al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre che al Presidente della Commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio il giudice incolpato, rappresenta un raccordo istituzionale importante che connota l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria, non come privilegio, ma come garanzia della funzione imparziale della giurisdizione. Un potere-dovere, cioè, di vigilare sul regolare svolgimento dell'attività dei giudici tributari, che in mancanza di componenti "laici" - ossia di componenti non giudici tributari - nella composizione del Consiglio e di un'etero presidenza, come è previsto per il Consiglio Superiore della Magistratura - garantisce che l'autogoverno dei giudici tributari si svolga in pieno raccordo istituzionale con le articolazioni dello

Stato e, prima fra tutte, con il Parlamento, cui compete il sindacato sul corretto esercizio del potere disciplinare spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri.

6.2. Il Consiglio, che, alla data del 31.7.2001, ha ricevuto 48 richieste di apertura di procedimento disciplinare, effettuati gli accertamenti preliminari, ha già formulato le contestazioni, ai sensi dell'art. 16 III comma D.Lgs. 545/92, relativamente a 38 di esse.

Nel corso dell'anno 2000, sono stati conclusi diciannove procedimenti, in particolare: uno con l'applicazione della sospensione dalle funzioni per mesi sei; quattro con l'applicazione della sanzione della sospensione dalle funzioni per mesi tre; quattro con l'applicazione della sanzione dell'ammonimento; uno con l'assoluzione; due sono stati dichiarati estinti per la cessazione dall'incarico dell'incolpato per raggiunti limiti di età; cinque sono stati archiviati prima della contestazione (1 per dimissioni dell'incolpato; 1 perché l'incolpato era stato dichiarato decaduto dall'incarico; 2 per l'annullamento della richiesta di rinvio a giudizio penale; 1 per intervenuto deposito di tutte le sentenze, il cui ritardo era giustificato da motivi di salute).

Nello stesso periodo, sono state adottate, due delibere di sospensione obbligatoria dall'incarico ai sensi dell'art. 14 del Regolamento disciplinare e sono stati sospesi altri due procedimenti in attesa della definizione del processo penale, risultando contestati come addebiti disciplinari gli stessi fatti oggetto dell'imputazione penale.

Le motivazioni delle decisioni sono state integralmente pubblicate sul Notiziario del Consiglio di Presidenza (n. 1/2001), non solo per ragioni di trasparenza, ma essenzialmente per rendere edotti i giudici tributari dei comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti.

6.3. I comportamenti contestati dal Consiglio, nei procedimenti disciplinari che sono stati promossi, concernono comportamenti scorretti nell'ambito della Commissione o del collegio giudicante, ritardi nel deposito delle decisioni, fatti per i quali è stato iniziato procedimento penale, l'aver fatto risultare nel

verbale di udienze o nella motivazione della sentenza le modalità di svolgimento della discussione in Camera di Consiglio ed il voto espresso, il non corretto esercizio delle funzioni di presidente di sezione svolte dal vice presidente, in mancanza del Presidente, non inserendo un componente della sezione nei collegi giudicanti.

6.4 Il Consiglio, poi, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento Interno, ha sempre informato i titolari dell'azione disciplinare "di fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare", di cui ha avuto notizia, ma non sempre, come segnalato con la precedente relazione, si hanno tempestive risposte e valutazioni. Risultano ancora pendenti due segnalazioni effettuate negli ultimi mesi dell'anno 2000. Ritardi che mal si conciliano con le disposizioni del D.Lgs. 545/92 - che prevedono il potere disciplinare come potere-dovere, come si è detto, e non come potere discrezionale - e con i termini di decadenza dell'azione disciplinare.

6.5 La Corte Costituzionale, con la sentenza 16 novembre 2000 n. 497, ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 34 del Regio decreto legge n. 511/46, nella parte in cui non consente che il magistrato ordinario sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere, per la propria difesa, da un avvocato del libero foro.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dopo la citata sentenza, avviava una riflessione per verificare se, alla stregua della decisione della Corte Costituzionale, la disciplina prevista dall'art. 16 comma 5 D.Lgs. 545/92 - che, in conformità all'art. 34 citato, prevede che, nel procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari, l'incolpato "può farsi assistere da altro componente della Commissione Tributaria" - fosse o meno legittima, pervenendo alla conclusione che i principi richiamati dalla Corte dovevano ritenersi operanti anche nel procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari.

Con un'articolata delibera adottata in data 13.2.2001, il Consiglio ha segnalato la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle Finanze, rappresentando anche l'opportunità di una modifica legislativa.

Nella seduta del 12.6.2001, un incolpato, nel corso del procedimento disciplinare a suo carico, ha formalmente chiesto di essere assistito da un avvocato dal libero foro ed il Consiglio, a seguito della Camera di Consiglio, ha rinviato il procedimento "a nuovo ruolo". Il Consiglio poi, nella stessa seduta, richiamata l'indicata segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle Finanze e ribadito che – anche per il richiamo alle disposizioni vigenti sul procedimento disciplinare per i magistrati ordinari operato dall'ultimo comma dell'art. 16 del D.Lgs. 545/92 – la facoltà dell'incolpato di farsi assistere, in sede di procedimento disciplinare, da un avvocato del libero foro non poteva non trovare applicazione anche nel procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni tributarie, deliberava di rinviare la fissazione dei procedimenti disciplinari nei quali l'incolpato abbia chiesto (o chieda) di farsi assistere da un avvocato, richiedendo, nel contempo, nuovamente, al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle Finanze l'indicata modifica legislativa – anche in via d'urgenza – specificando, altresì, che il Consiglio sarebbe stato costretto ad applicare, in via di prassi amministrativa, i principi enunciati dalla Corte Costituzionale e desumibili dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, per evitare l'adozione di provvedimenti disciplinari dei quali sarebbe prevedibile l'annullamento.

7. La formazione permanente dei giudici tributari - Le pubblicazioni del Consiglio.

7.1. Il Consiglio - che, già aveva organizzato, in collaborazione con la Scuola Centrale Tributaria, corsi di perfezionamento in materia processuale presso alcune sedi - avendo acquisito l'autonomia contabile, di fatto alla fine del 1999, ha potuto porre allo studio l'organizzazione di corsi seminariali ed ha adottato la formula dei corsi di formazione in sede regionale. Sono stati così organizzati incontri di studio su "questioni attuali sul processo tributario" in diciotto sedi regionali, previo accorpamento delle Regioni nelle quali il limitato numero dei componenti non consentiva un'adeguata partecipazione.

La formula adottata è stata positivamente apprezzata, tanto che hanno presentato la prescritta domanda di partecipazione circa 2.100 giudici tributari.

Lo sforzo organizzativo è stato notevole: predisporre il programma ed il modello della domanda di partecipazione; catalogare tutte le domande; individuare i locali; scegliere i relatori e va dato atto ai professori universitari, ai giudici tributari incaricati dell'immediata disponibilità manifestata e dell'attenzione nel predisporre la relazione prima dell'incontro; predisporre cartelle per tutti i partecipanti complete delle relazioni; rilasciare ai partecipanti un attestato di frequenza; provvedere alla colazione di lavoro.

Alla data odierna, sono già stati tenuti, con generale soddisfazione dei partecipanti, sette corsi ed entro la prima metà del mese di novembre 2001 sarà completato il ciclo.

Nel contempo, è in fase di elaborazione un corso di preparazione per i nuovi giudici tributari, che ci si augura possano assumere le funzioni entro il prossimo autunno.

Le relazioni di tutti i corsi saranno pubblicate nel "Quaderni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria".

7.2. Come preannunciato con la precedente relazione, il Consiglio, nell'ambito delle iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, ha già pubblicato i primi due numeri dei "Quaderni", contenenti, il primo, l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, il Decreto interministeriale relativo alla istituzione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali, il regolamento interno ed il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio di Presidenza, il regolamento disciplinare, nonché le risoluzioni degli anni 97-98-99; il secondo, tra l'altro, le relazioni del Consiglio di Presidenza al Ministro delle Finanze sull'andamento della giustizia tributaria, le risoluzioni dell'anno 2000, nonché le ordinanze e le sentenze della Corte Costituzionale in materia tributaria dell'anno 2000.

Con i primi due numeri, oltre a fornire una completa informazione sulla giurisprudenza costituzionale dell'anno 2000, si è voluto assicurare a ciascun giudice tributario la piena conoscenza delle norme ordinamentali, dei regolamenti che disciplinano l'attività del Consiglio, nonché del regolamento disciplinare e delle risoluzioni che specificano o integrano le norme ordinamentali. Ciascun giudice, così, può avere esatta e completa cognizione dei diritti e dei doveri che connotano la funzione, nella convinzione che la conoscenza e lo studio dell'ordinamento contribuisca alla formazione di giudici indipendenti ed imparziali.

Si è, poi, già accennato al "Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria" di cui è stato pubblicato il primo numero e che, trattandosi di un periodico, con cadenza almeno semestrale, potrà assicurare non solo la massima trasparenza dell'attività consiliare, peraltro già garantita dalla pubblicità delle sedute, ma anche la completa informazione di tale attività, in quanto, come si è detto, i "Quaderni" saranno dedicati esclusivamente alla pubblicazione delle relazioni dei corsi di formazione.

Per le indicate caratteristiche, il Notiziario rappresenterà anche un utile strumento di controllo dell'attività istituzionale del Consiglio di Presidenza e favorirà un rapporto diretto con ciascun giudice tributario, che percepirà il Consiglio non più soltanto come organo di vertice dell'organizzazione

giudiziarla tributaria, ma come l'effettivo e concreto garante della sua autonomia ed indipendenza, le cui deliberazioni e/o risoluzioni possono e devono essere anche valutate ed eventualmente criticate. Ciò è possibile solo quando si conosce l'intera attività e non un singolo atto.

8. L'attività regolamentare e consultiva.

8.1. L'art. 24 lett. b) D.Lgs. 545/92 - che, tra le attribuzioni del Consiglio, prevede "disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento" - attribuisce al Consiglio la potestà normativa, anche se il regolamento, essendo subordinato alla legge, deve essere compreso tra le fonti subprimarie.

In base alle previsioni di cui agli articoli 29 e 31 del regolamento interno, il Consiglio ha, poi, disciplinato, con due regolamenti, il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari e l'Amministrazione e contabilità dei fondi assegnati per il suo funzionamento e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, anche se il primo è più un compendio di tutte le norme, che regolano il procedimento disciplinare - comprese quelle sul procedimento disciplinare per i magistrati ordinari ritenute applicabili in base al rinvio recettizio dell'art. 16, settimo comma, D.Lgs. 545/92 - e che da un lato assicura una generale conoscenza delle norme indicate e dall'altro rappresenta un utile strumento per gli incolpati ed i loro difensori, nonché per lo stesso Consiglio.

8.2. Come si è già precisato con le precedenti relazioni, il Consiglio, a norma dell'art. 28 del Regolamento interno, disciplina con apposite risoluzioni: "a) i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei componenti delle Commissioni tributarie; b) i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonché per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari; c) le iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale dei giudici tributari; d) e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite dalla legge".

Trattasi di atti a contenuto paranormativo che possono essere ricondotti a due categorie: quelli con cui il Consiglio disciplina il modo di esercizio di propri poteri non compiutamente regolati dal legislatore, ovvero individua interpretazioni di disposizioni riguardanti lo status di giudice tributario e quelli

che contengono disposizioni dirette all'organizzazione delle Commissioni tributarie, con incidenza anche sull'attività giudiziaria.

Rientrano nella prima categoria, ad esempio, le risoluzioni in tema di decadenza con le quali sono state disciplinate, vincolando il Consiglio nella sua attività, le cause di giustificazione delle assenze prolungate, le incompatibilità, il procedimento per l'accertamento delle cause di decadenza, la risoluzione in tema di nomine dei componenti delle Commissioni tributarie e sulla non ammissibilità del trasferimento dei componenti di una Commissione ad un'altra, quella sulla nozione di giudice ordinario agli effetti del D.Lgs. 545/92; rientrano, invece, nella seconda, ad esempio, le risoluzioni che fissano i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché per l'assegnazione dei ricorsi, la risoluzione sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali.

8.3. Anche nel corso dell'anno 2000, il Consiglio ha adottato risoluzioni per disciplinare con previsioni di carattere generale settori della propria attività o aspetti organizzativi delle Commissioni tributarie. Così, tra le altre, sono state adottate la richiamata risoluzione sui criteri di composizione delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali e sui criteri per l'assegnazione dei ricorsi a tali sezioni; quella con la quale - dopo aver ribadito che adottata una delibera di decadenza, che viene successivamente recepita e trasfusa nel Decreto ministeriale, il Consiglio, nell'ambito del potere di autorganizzazione previsto dall'art. 24 lettere c) e d) del D.Lgs. 545/92 e non per una supposta immediata efficacia della decadenza, a prescindere, cioè, dal decreto ministeriale, invita il Presidente della Commissione di appartenenza del componente dichiarato decaduto ad escluderlo dalla composizione dei collegi giudicanti - si è precisato che spetta al Consiglio, cui compete, ai sensi del citato articolo 24 lett. d), deliberare su ogni provvedimento riguardante i componenti delle Commissioni tributarie, e non ai Presidenti delle Commissioni, l'adozione dei provvedimenti di esecuzione ed in particolare la riammissione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte dei giudici amministrativi.

Con apposita risoluzione sono stati fissati criteri di massima per la nomina dei componenti del Garante del contribuente, pur nella consapevolezza della competenza funzionale del Presidente della Commissione tributaria regionale e del suo potere discrezionale nella scelta dei soggetti, per assicurare da un lato criteri uniformi in tutte le Regioni, specie in relazione a dubbi interpretativi, e dall'altro modalità di individuazione dei soggetti da nominare ispirate a criteri oggettivi. La risoluzione non è stata da qualcuno condivisa, specie nella parte in cui si afferma che "le funzioni del Garante, specificate dall'art. 13 della legge 27.7.2000 n. 212, risultano incompatibili con l'incarico di componente delle Commissioni tributarie", ma il ruolo istituzionale del Consiglio di garante dell'autonomia e della indipendenza della magistratura tributaria, proprio perché valori serventi alla funzione di garanzia imparziale della giurisdizione, impone di intervenire ogni qualvolta l'imparzialità del giudice possa risultare appannata, anche solo per quanto concerne l'apparenza.

8.4. Per quanto concerne l'attività consultiva, oltre agli elementi istruttori forniti al Ministro per le risposte a numerose interrogazioni parlamentari e al parere sul provvedimento ministeriale di determinazione dei compensi, vanno segnalati particolarmente due interventi del Consiglio. Il primo costituito dal parere contrario, espresso ai sensi dell'art. 24 lett. i) D.Lgs. 545/92, alle modificazioni del contenzioso tributario previste nell'art. 9 della bozza del decreto legislativo approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2000. Si è trattato di un parere ampiamente motivato - pubblicato sul n. 2 dei "Quaderni" - per opporsi alla norma che prevedeva, in alternativa alla tutela giurisdizionale innanzi alle Commissioni tributarie, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e si deve registrare, con soddisfazione, che le osservazioni formulate sono state condivise, tanto che, nel testo definitivo, la norma non risulta approvata.

Il secondo, che è consistito in delibere, segnalazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Finanze ed alle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché in incontri con

il Direttore dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo, il Direttore della Direzione Generale degli Affari Generali e il Direttore della Agenzia delle Entrate, è stato utile per evitare un'eccessiva riduzione del personale delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali, che è comprensivo anche del personale assegnato alla Commissione Tributaria Centrale ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Il Consiglio, avuta notizia dello schema del Regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze, da adottare ai sensi dell'art. 58 comma III del D.Lgs. 30.7.99 n. 100, segnalava al Ministro delle Finanze innanzitutto che non risultava richiesto il prescritto parere del Consiglio ai sensi del citato art. 24 lett. i) e, dopo aver rilevato che nella tabella A allegata allo schema veniva indicato l'organico complessivo del contingente in 2.516 unità, di cui 17 dirigenti non generali, corrispondenti all'organico presente nel mese di ottobre 2000, osservava che l'organico teorico già ridotto a 2.835 unità con D.P.C.M. in data 18.11.96, rispetto a quello previsto in 6.033 unità dalla tabella B allegata al D.Lgs. 545/92, evidenziava che, nell'organico reale, si riscontravano gravi carenze di personale presso alcune Commissioni (ad esempio Regionali di Bologna, Firenze e Milano, Provinciale di Milano) e sollecitava l'incontro, che, poi, come si è detto, veniva fissato presso l'Ufficio del Coordinamento Legislativo. All'esito dell'incontro, con il consenso di tutti i presenti, veniva formulata dal Direttore dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo una proposta di modificare in 2.800 unità l'organico complessivo, che però non era condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Solo grazie ai pareri della Commissioni parlamentari, che espressamente richiamavano, condividendole, le osservazioni del Consiglio di Presidenza, il contingente è stato fissato in 2.682 unità, di cui 19 dirigenti non generali.

Il contingente, come previsto, non risulta, comunque, adeguato, come si dirà, alle esigenze delle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Capitolo secondo

La giurisdizione tributaria

1. Il giudizio di Cassazione

Particolare considerazione merita il giudizio di cassazione, giacchè nell'anno decorso, se sono stati confermati, per un verso, i risultati positivi derivanti dall'istituzione della Sezione Tributaria, per un altro verso l'incremento del carico di lavoro, in rapporto all'organico della Sezione, si è rivelato tale da suscitare forti preoccupazioni sulle possibilità della Corte di continuare ad esercitare in modo adeguato ed in tempi ragionevoli le funzioni ad essa affidate.

Sotto il primo profilo, occorre ribadire quanto osservato nella relazione dell'anno 1999, cioè che il modulo legislativo adottato con la riforma, che vede la Corte di Cassazione al vertice della giurisdizione speciale tributaria ed il giudizio di legittimità inserito nel processo come rimedio ordinario, sta dando buona prova sia quanto alla funzione nomofilattica propria della Corte, che si esercita ormai direttamente nei confronti delle decisioni delle Commissioni tributarie, consentendo la rapida fruizione dei principi dalla stessa affermati e, dunque, il tempestivo esplicitarsi dell'opera unificatrice dell'interpretazione giurisdizionale; e sia quanto al corretto svolgimento del processo tributario ed

all'elevazione della qualità delle sentenze delle Commissioni, in particolare alla tecnica redazionale delle stesse, manifestamente influenzati dal diretto controllo, da parte della Corte, degli atti del processo di merito e della congruità e sufficienza delle motivazioni.

Si può ben dire, al riguardo, che con l'istituzione della Sezione Tributaria della Corte - che costituisce la naturale conseguenza della disciplina di cui all'art. 62 D.Lgs. n. 546/92 (le cui norme prevalgono su quelle proprie del processo ordinario di cassazione) - è stato compiuto un decisivo passo avanti verso la realizzazione, anche nel nostro ordinamento, di una giurisdizione speciale sostanzialmente tale in tutti i gradi del giudizio.

Senonché le positive ricadute di questo assetto della giurisdizione rischiano di essere frustrate se non si provveda rapidamente ad un potenziamento dell'organico della Sezione. Come era stato previsto, con la riforma del contenzioso si è avuto un aumento verticale del numero dei ricorsi in materia per l'operare di tre fattori cospiranti: anzitutto, per l'eliminazione del terzo grado di merito, in particolare del ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, la cui limitata produttività (attestata dagli oltre trecentomila ricorsi ancora pendenti presso la stessa) conteneva drasticamente il numero delle controversie che annualmente pervenivano alla Corte; in secondo luogo, per la maggiore produzione di sentenze da parte delle Commissioni tributarie regionali, aumento che - come si dirà - è continuato anche nell'anno decorso; infine, per la stessa maggiore efficienza, in termini quantitativi e qualitativi, della Corte di Cassazione, che favorisce la domanda di giustizia, in sede di legittimità.

Già nella relazione relativa all'anno 1999 il Consiglio segnalò la forte sproporzione tra il numero dei ricorsi allora pendenti e l'organico della sezione; e da allora la situazione si è decisamente aggravata, posto che il carico della Sezione Tributaria è ormai pari a più di 1/3 di quello dell'intera Corte in materia civile. Come risulta, infatti, dai più recenti dati disponibili (riferiti al 31 maggio 2001), su circa 56mila ricorsi ben 20.018 appartengono alla Sezione Tributaria, così di gran lunga più oberata delle altre quattro sezioni civili, compresa la Sezione lavoro (essendo in carico presso la I Sez. Civile 6.995

ricorsi; presso la II Sez. 6.228; presso la III Sez. 8.796 e presso la Sezione lavoro 12.567 ricorsi.

Per converso l'organico della Sezione Tributaria, alla quale sono addetti 3 Presidenti e 16 Consiglieri, è più esiguo di quello delle altre Sezioni (l'organico della I Civile è di 5 Presidenti e 21 Consiglieri; della II Civile, di 5 Presidenti e 17 Consiglieri; della III Civile di 6 Presidenti e 23 Consiglieri; della Sezione lavoro di 7 Presidenti e 41 Consiglieri).

La ragione di ciò va ricercata nel fatto che, essendo mancate tempestive iniziative governative al riguardo (peraltro suggerite dalla Commissione Parlamentare dei Trenta già in sede di esame della normazione delegata), l'istituzione della Sezione Tributaria, non più dilazionabile proprio per il profilarsi di un massiccio aumento dei ricorsi in materia, è avvenuta con provvedimento interno della Corte e l'organico della stessa è stato formato, quindi, sottraendo magistrati alle altre sezioni, anch'esse già sottodimensionate.

La gravità dell'attuale situazione si apprezza in pieno ove si consideri che le sopravvenienze della Sezione in ciascun mese oscillano tra 600/800 ricorsi e che con l'attuale organico nello stesso periodo si definiscono poco più di 200 ricorsi, nonostante gli ottimi indici di produttività dei Magistrati addetti.

Rimanendo costanti questi flussi nei prossimi due anni - il che è molto probabile, posto che gli effetti della riduzione delle controversie presso le Commissioni di merito solo in tempi lunghi si potranno avvertire in Cassazione - è lecito prevedere che alla fine del corrente anno i ricorsi pendenti saranno circa 23.000 ed alla fine del prossimo anno circa 28.000. Tali pendenze, come agevolmente si comprende, renderebbero casuale ed incerta e, comunque, estremamente sommaria, la giustizia tributaria, necessariamente attenta al numero più che alla qualità delle decisioni; e occorrerebbe registrare, di conseguenza, l'insuccesso anche della nuova riforma della giustizia tributaria, giacché presso la Corte di Cassazione potrebbe riprodursi una situazione non dissimile da quella consolidatasi presso la Commissione Tributaria Centrale.

Pertanto, il Consiglio di Presidenza, condividendo le richieste in varie sedi già formulate, ritiene doveroso, per il buon funzionamento della giustizia

tributaria, sottolineare l'urgenza di un provvedimento legislativo volto ad aumentare l'organico dei magistrati della Corte (40 secondo un disegno di legge governativo predisposto in vista dell'iniziale entrata in vigore del nuovo contenzioso, ma poi non coltivato), prevedendone la destinazione prioritaria di un ~~corris~~pondente numero alla Sezione Tributaria, a somiglianza di quanto a suo tempo disposto, con la legge n. 533 del 1973, per le controversie di lavoro.

2. Le Commissioni Tributarie: le strutture personali.

2.1. Si è già accennato alla vacanza dei posti previsti negli organici dei componenti delle Commissioni tributarie e del personale delle Segreterie, nonché alla progressiva diminuzione delle pendenze e delle sopravvenienze, ma l'esame dei dati statistici relativi all'anno 2000 - risultanti dagli allegati prospetti - evidenzia un'estrema varietà di situazioni da Commissione a Commissione.

In alcune Commissioni, infatti, si registrano vacanze dei componenti superiori al terzo (ad es. Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia, del Piemonte) dell'organico previsto e in altre superiori al quarto (ad es. Commissioni Tributarie Regionali del Lazio, Provinciale di Milano, Provinciale di Napoli), e, nel contempo, specialmente nelle Commissioni delle Regioni del Nord Italia, sono vacanti molti posti negli organici del personale di Segreteria (ad es. Commissioni Tributarie Regionali dell'Emilia Romagna e della Lombardia).

Così le pendenze e i ricorsi sopravvenuti nell'anno 2000 non risultano omogenei su tutto il territorio nazionale.

Di fronte all'estrema varietà della situazione ora sinteticamente delineata, il Consiglio di Presidenza, nell'ambito della propria competenza, è intervenuto tentando di adeguare il numero dei componenti presenti al flusso dei procedimenti e tenendo, altresì, conto della possibilità di funzionamento offerta dalle strutture esistenti. In questa prospettiva, si è ricorso alla mancata pubblicazione per la copertura dei posti che si sono resi vacanti presso le Commissioni con scarso carico di lavoro o presso le quali le vacanze esistenti nell'organico del personale di segreteria oppure la mancanza di disponibilità di locali che consentissero la celebrazione di più udienze non consentiva il funzionamento di tutte le sezioni.

Al contrario, ove possibile, si è proceduto all'integrale copertura dell'organico presso gli uffici con maggior carico di lavoro.

I tempi necessari per l'espletamento dei concorsi e per i decreti di nomina, come si è detto, hanno, peraltro, differito nel tempo gli effetti di questi interventi.

Comunque, come già indicato, in considerazione delle esposte ragioni che non hanno giustificato la copertura integrale dei posti vacanti, si è fatto ricorso al "congelamento" di alcune sezioni, in modo da aggregare i componenti presenti in sezioni tendenzialmente composte da sei componenti. Ciò ha comportato, in attesa della nomina dei vincitori dei concorsi banditi, il "congelamento" di un numero anche rilevante di sezioni in alcune Commissioni (ad es. presso le Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia e del Lazio sono state congelate rispettivamente 16 e 13 sezioni sulle 68 e 50 previste).

Nello stesso tempo, il Consiglio, che non ha ritenuto di procedere alla indiscriminata copertura integrale dell'organico, ha posto in essere un'azione di stimolo, per accrescere il rendimento dei singoli, procedendo anche a rilevazioni del numero delle udienze e del numero delle decisioni depositate da ciascun componente.

In questo quadro, al 31 dicembre 2000 a fronte degli 8.490 posti in organico (1.415 presidenti, 1.415 vicepresidenti e 5.660 giudici) erano presenti 6.312 componenti (1.126 presidenti, 1.032 vice presidenti e 4.154 giudici). La situazione complessiva è destinata a restare stabile, anche nell'anno in corso – pur se caratterizzata da una migliore distribuzione dei giudici – in quanto i nuovi componenti, nominati a seguito dell'espletamento dei concorsi banditi, saranno destinati a compensare le vacanze che si realizzeranno nel corso dell'anno (per il raggiungimento del limite di età, per dimissioni, dichiarazione di decadenza ed altre cause), come già in parte avvenuto e specificato con l'indicazione delle vacanze registrate dopo l'espletamento del concorso a 598 posti.

2.2. Particolare attenzione merita la situazione del personale degli uffici di segreteria specie dopo la indicata riduzione del contingente a 2.682 unità, in quanto, se si tenesse conto delle attuali presenze in ciascuna Commissione e si ripartissero le 166 unità attualmente non coperte, si cristallizzerebbero alcune

situazioni gravemente deficitarie, mentre in alcune Commissioni si registrerebbe una presenza di personale non giustificata dal carico di lavoro.

Ulteriori fattori che aggravano la già pesante situazione del personale vengono indicati dai Presidenti delle Commissioni che segnalano la presenza di diversi dipendenti in part-time, non adeguatamente utilizzabili, data la peculiarità delle funzioni degli uffici di segreteria, e una mobilità del personale di segreteria non coerente con la logica del contingente previsto dalla legge e con la specifica professionalità che i servizi di segreteria richiedono. Per rendersi conto dei problemi che tali fattori determinano e che necessitano di una riforma che sarà appresso indicata è sufficiente riportare quanto segnalato dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia: su un organico di 94 unità risultavano coperti, al 31.12.2000, 65 posti, di cui 10 in servizio part-time; nel corso dell'anno 2000 sono stati trasferiti ad altri uffici 15 dipendenti e, dei 15 assegnati in sostituzione, 14 provenivano dal Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette. Tale mobilità genera ulteriori problemi non in linea con la funzione di garanzia imparziale della giurisdizione e che saranno meglio analizzati con la proposta di riforma nel capitolo quarto.

Si deve tener conto, infine, che dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate una serie di compiti (contratti part-time, pagamento lavoro straordinario, istruttoria per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, gestione dei buoni pasto etc.), che prima venivano svolti dai Direttori Regionali delle Entrate, sono, ora, di competenza dei funzionari delle segreterie.

Si è, cioè, verificato che si sono attribuite agli uffici di segreteria ulteriori funzioni e responsabilità e, nello stesso tempo, si è ridotto il numero del personale che compone l'organico – peraltro ancora teorico – del contingente. Tale situazione che non risponde a criteri minimali di buona organizzazione è segnalata da molti Presidenti di Commissione.

Allo stato, invece, è auspicabile l'istituzione di una Commissione paritetica tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza per una corretta ripartizione dell'organico del personale, in considerazione del numero dei componenti, del flusso dei procedimenti, nonché delle strutture materiali presenti in ciascuna Commissione.

Certo, occorrerebbe una maggiore flessibilità dell'organizzazione da realizzare con applicazioni in ambito regionale e della durata massima di un anno, come si dirà per i componenti e come sarebbe auspicabile anche per il personale, in considerazione dei flussi dei procedimenti e in attesa dell'auspicato ampliamento della competenza delle Commissioni Tributarie.

2.3. Si è già detto dei corsi di formazione per i componenti delle Commissioni Tributarie, la cui attivazione era stata anche sollecitata dalle assemblee dei presidenti di sezione, mentre va sottolineato che è richiesta in diverse relazioni, nonché dalle associazioni di categoria, l'organizzazione di appositi corsi per il personale di segreteria, anzi si evidenzia che, molto spesso, il personale delle segreterie o non è informato o, comunque, viene ammesso in numero limitato ai corsi organizzati dal Ministero per tutto il personale, anche se, si ribadisce, per la peculiarità dei compiti, sarebbero auspicabili corsi riservati al solo personale delle segreterie.

Viene anche segnalata l'opportunità che la frequenza ai corsi dovrebbe essere obbligatoria sia per i componenti che per il personale.

3. Le Commissioni Tributarie: le strutture materiali.

3.1. Per quanto concerne le strutture materiali, in molte Commissioni non risultano risolti i problemi relativi alla carenza di locali segnalati con la precedente relazione e che, in alcuni casi, rappresentano un ostacolo insormontabile al corretto funzionamento, impedendo, di fatto, la celebrazione di un numero di udienze adeguato ai carichi di lavoro.

Alle situazioni di grave carenza già segnalate, negli anni scorsi, per le Commissioni tributarie provinciali di Pescara e Palermo e per la regionale di Palermo, vanno indicate quelle delle Commissioni tributarie provinciali di Gorizia, Nuoro, Siena, Trieste e Varese, mentre non risulta ancora risolta la questione della sede della Commissione tributaria regionale di Bari, di cui, invece, si prevedeva, ormai è passato più di un anno, l'immediata soluzione.

Particolarmente delicata risulta, poi, la situazione delle Commissioni regionali e provinciali di Roma, delle quali è stato proposto il trasferimento in una zona del tutto decentrata, fuori dalla città, e che renderebbe oltremodo difficile la stessa partecipazione dei ricorrenti alle udienze. L'impraticabilità di tale soluzione – che ha determinato anche l'astensione dalle udienze, per una settimana, dei giudici – è stata evidenziata anche dai Presidenti della Regione Lazio e della Provincia di Roma, nonché degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e, comunque, da tutti gli operatori. Si deve dare atto della disponibilità mostrata dal Direttore del Dipartimento delle Politiche Fiscali e dal Direttore Centrale dell'Ufficio Amministrazione Risorse ad individuare diverse soluzioni che assicurino un corretto espletamento della funzione giurisdizionale tributaria.

Nell'attesa, va, comunque, ribadita l'impraticabilità dell'ipotizzato trasferimento.

3.2. In diverse Commissioni non è stato ancora realizzato il collegamento con il Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione per la mancanza dei computers necessari, così come viene segnalata l'inadeguatezza

delle fotocopiatrici o dei supporti informatici in uso, trattandosi di macchinari vecchi.

3.3. In molte relazioni si segnala l'insufficienza dei programmi predisposti dalla Società (SOGEI) incaricata della raccolta ed elaborazione dei dati, che dovranno essere adeguati alle diverse scansioni del processo (iscrizione dei ricorsi, costituzione delle parti, richiesta di pubblica udienza etc.) e consentire, comunque, una rilevazione dei dati con un ritardo non superiore a due-tre giorni.

4. Le Commissioni Tributarie: l'attività giurisdizionale.

4.1. L'analisi dei dati statistici disponibili relativi all'anno 2000 (risultanti dagli allegati prospetti) consente ulteriori approfondimenti sulla situazione della giustizia tributaria.

Sul piano nazionale al 31 dicembre 1999 erano pendenti complessivamente (1° e 2° grado) 1.460.505 procedimenti e, a fronte di 313.378 sopravvenienze, i giudizi esauriti nell'anno sono stati 584.528 con conseguente riduzione delle pendenze a 1.189.353 al 31 dicembre del 2000.

Questa tendenza, che presenta caratteristiche omogenee sia in primo che in secondo grado (rispettivamente procedimenti pendenti 1.252.588 e 207.917, sopravvenuti 251.201 e 62.174, esauriti 484.072 e 100.456, con pendenze a fine periodo di 1.019.718 e 169.635), conferma quanto già esposto nella relazione relativa al 1999 e si è accentuata nei primi mesi dell'anno in corso.

Ne deriva una durata media calcolata, sempre sul piano nazionale, di poco superiore ai tre anni in primo grado e di due anni e mezzo in grado di appello.

Va, peraltro, sottolineato come la situazione non si presenti in modo uniforme sul piano nazionale.

Per quanto riguarda le Commissioni tributarie regionali, il dato segnalato riguarda essenzialmente gli uffici di maggiori dimensioni (Campania, e Lombardia), presso le quali al momento dell'entrata in vigore della riforma erano pendenti un gran numero di procedimenti, o uffici (come la Commissione Tributaria della Calabria e quella della Puglia) che per vari motivi hanno incontrato notevoli difficoltà (sul piano organizzativo) per entrare in funzione. Anche presso questi uffici, peraltro, a seguito anche di ripetuti interventi del Consiglio di Presidenza, la situazione tende ormai a normalizzarsi.

La situazione si presenta ancor più variegata per le Commissioni tributarie provinciali.

Mentre nella maggior parte degli uffici il numero dei procedimenti pendenti è notevolmente diminuito (tanto da consentire di esaurire entro

l'anno i procedimenti sopravvenuti), particolarmente grave è la situazione degli uffici di alcuni importanti Province (Roma, Napoli, Bologna, Bari, Palermo, Messina, Cosenza, Frosinone, Foggia, Taranto, Catania, Trapani, Lucca, Vicenza).

Anche in questi casi il principale motivo è il gran numero dei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma (emblematici sono i casi della Commissione Tributaria provinciale di Roma dove al 31 dicembre 1999 erano ancora pendenti 163.936 procedimenti o, con riferimento ad uffici di relativamente minori dimensioni, quelli delle Commissioni di Cosenza e di Vicenza, rispettivamente, con 87.185 e 35.315 procedimenti pendenti alla stessa data).

I dati indicati non tengono conto della complessiva attività delle Commissioni, specie per quanto concerne la valutazione e decisione delle istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 48 D.Lgs. 546/92, che, spesso, richiede un impegno anche maggiore di quello occorrente per la decisione di merito.

Anche nell'anno 2000, come negli anni precedenti, le domande di sospensione risultano presentate in poco più del 20% dei ricorsi proposti in primo grado.

4.2 Sono già stati indicati i problemi di struttura personale e materiale che incidono sull'andamento della produttività, che, però, se complessivamente considerata può essere ritenuta soddisfacente, è particolarmente apprezzabile in alcune Commissioni. In proposito, deve essere segnalato che in diverse Commissioni (ad esempio: Provinciali di Bologna, Brindisi, Catania, Napoli, Ascoli Piceno, Latina, Perugia, Savona, Vicenza), si registra una media di oltre 200 e in qualche caso di oltre 250 sentenze per componente (considerati, nel numero dei componenti, delle Commissioni, i Presidenti di Commissione, i presidenti di sezione, i vice-presidenti ed i giudici) con un massimo di 350 sentenze pro-capite presso la Commissione Provinciale di Cagliari. Così in molte altre Commissioni (ad esempio: Provinciali di Genova, Ferrara, Matera, Rimini, Bergamo, Pesaro, Ancona, Udine, Nuoro, Lucca, Messina, Roma,

Verona e Regionale dell'Umbria) si registrano medie tra le 150 e 200 sentenze pro-capite.

Presso alcune Commissioni (ad esempio: Regionale della Lombardia e Provinciale di Milano), nonostante i gravi problemi di struttura personale (componenti e personale di segreteria) e, per quanto concerne la regionale, anche di locali – ora quasi risolti – si è avuta una più che apprezzabile produttività (circa 90 sentenze pro-capite nella regionale e circa 100 nella provinciale), che ha consentito una sensibile riduzione delle pendenze.

I segnalati problemi strutturali hanno, invece, inciso gravemente sulla produttività di alcune Commissioni, ad esempio Regionali di Bari e di Bologna con una media rispettivamente di circa 45 e di circa 50 pro-capite.

4.3 Per quanto concerne il contenuto delle decisioni adottate, la percentuale di accoglimento delle domande di sospensione dell'atto impugnato risulta di circa il 40%, come nella stessa percentuale si attesta la soccombenza dell'Amministrazione. Le relazioni dei Presidenti segnalano che la soccombenza dell'Amministrazione è spesso dovuta, come indicato con le precedenti relazioni, all'insufficiente motivazione degli atti impugnati e ad un'attività di difesa nel processo non sempre affidata a personale esperto, peraltro del tutto assente in alcune udienze.

La percentuale degli appelli proposti avverso le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali risulta di circa il 12%, se si tiene conto che, a fronte di 994.050 decisioni pronunciate negli anni 1999 e 2000 gli appelli sopravvenuti, in due anni, sono 123.544. Trattasi di un dato che può essere certamente assunto come significativo della conferma della qualità delle decisioni, specie se si considera che non risulta mutata la prassi di alcuni Uffici tributari, che propongono l'impugnazione anche quando la decisione risulta conforme alla prevalente, ed a volte unanime, giurisprudenza.

Da ultimo, va segnalato che la discussione in pubblica udienza, sia presso le Commissioni regionali che presso quelle provinciali, è richiesta in circa il 43% dei ricorsi.

4.4 In conclusione, deve osservarsi che, se pur permangono situazioni di scarso impegno – attestate anche dai procedimenti disciplinari pendenti –, l'impegno e la professionalità dei giudici e del personale hanno consentito l'espletamento di una complessiva attività, che ha comportato l'ulteriore riduzione delle pendenze e che assicura, ormai in molte Commissioni, tempi di decisione di pochi mesi, nonostante il riferito dato nazionale di segno diverso.

Un impegno che tiene in particolare considerazione la giusta aspettativa dei cittadini ad una giustizia rapida ed efficiente, tanto che in qualche relazione si segnala la proposta di prevedere, come sanzione al ritardato deposito delle sentenze, una prefissata decurtazione dei compensi.

5. Le sezioni staccate e l'Ufficio del Massimario.

5.1. Dopo oltre due anni dall'entrata in vigore dell'art. 35 della legge 18.2.99 n. 28, con cui è stato introdotto l'articolo 1 bis del D.Lgs. 545/92, che prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali - risultano attivate solo otto (Reggio Calabria, Latina, Lecce, Caltanissetta, Catania, Messina, Siracusa e Verona) su diciassette. Per qualche sede, invece (in particolare Salerno), non sono stati ancora individuati i locali.

Le sezioni staccate - dopo la complessa attività che ha impegnato il Ministero ed il Consiglio per individuare il numero delle sezioni e la composizione di ciascuna, nonché per risolvere i problemi organizzativi e di cui si è dato conto con la precedente relazione - sono state, di fatto, istituite, in data 6.6.2000, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Giustizia.

L'attivazione delle sezioni staccate, che assicura un migliore accesso alla giustizia, con riduzione dei costi e risparmi di tempo anche per l'Amministrazione, avrebbe, comunque, contribuito ad una ulteriore riduzione della pendenza, specie in quelle Commissioni regionali, nelle quali, per deficienza di locali, non è possibile il corretto funzionamento di tutte le sezioni.

Il Consiglio, che aveva avuto precise assicurazioni sull'attivazione di tutte le sezioni entro la primavera del 2001, non può che rilevare il ritardo e sollecitare, ancora una volta, l'adozione delle misure necessarie per l'attivazione delle altre sezioni, per molte delle quali sono stati individuati i giudici ed in qualche caso anche il personale.

5.2. Per quanto concerne l'Ufficio del Massimario, il cui funzionamento è dovuto solo al volontario impegno dei giudici addetti, si richiama quanto indicato nella precedente relazione, in particolare sulla necessità di prevedere un numero di giudici adeguato per ciascun ufficio, con esonero dalle funzioni e con la previsione di un compenso variabile, parificando la massimazione di un

determinato numero di sentenze alla redazione di una sentenza. All'Ufficio, così organizzato e dotato di personale amministrativo, dovrebbero pervenire tutte le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali, oltre quelle della regionale.

La pubblicazione delle massime, curata dall'Ufficio Studi del Consiglio, cui dovrebbero essere addetti anche giudici tributari, assicurerebbe la generale conoscenza delle interpretazioni prevalenti, oltre a quella della giurisprudenza di legittimità. Tale conoscenza non solo comporterebbe la puntuale motivazione di interpretazioni difformi, ma rappresenterebbe un utile contributo alla realizzazione della certezza del diritto.

Sono stati avviati contatti con l'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per valutare la possibilità di attuazione della proposta con provvedimenti amministrativi e, in caso contrario, si auspica, fin d'ora, una particolare attenzione del Parlamento e del Ministro dell'Economia e delle Finanze per la modifica legislativa.

Capitolo terzo

I fondi necessari per il funzionamento della Giustizia Tributaria

Il Consiglio di Presidenza, in base alle attribuzioni previste dall'art. 24 D.Lgs. 545/92, esprime parere sulla ripartizione fra le Commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le spese di loro funzionamento e sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi spettanti ai componenti delle Commissioni tributarie e previsti dall'art. 13 D.Lgs. 545/92.

Di fatto, tutte le spese relative al funzionamento della giustizia tributaria (canoni di locazione di immobili destinati a sedi delle Commissioni, spese necessarie per le strutture materiali, compensi ai componenti etc.) gravano su un unico capitolo del bilancio del Ministero, che si è rivelato sempre insufficiente, tanto che si è dovuto far ricorso ogni anno ad integrazioni con la legge di "assestamento" del bilancio dello Stato.

Nonostante tali difficoltà, sono stati risolti dagli uffici ministeriali problemi di sede e di strutture materiali di alcune Commissioni, mentre altre Commissioni, come si è detto, necessitano di interventi che consentano un'operatività funzionale, per non parlare di situazioni al limite del decoro.

Così, sono state positivamente considerate – dai Ministri interessati, dagli uffici del Ministero delle Finanze, nonché dal Ragioniere Generale dello Stato – le osservazioni formulate, annualmente, dal Consiglio in ordine agli schemi dei decreti per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti, e sono state ~~ascolte~~, a volte solo in parte, le proposte, comunque, minimi, in considerazione della limitatezza dei fondi a disposizione.

L'idoneità dimostrata dalle Commissioni ad assicurare tempi di decisione in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, la qualità delle decisioni, la professionalità dei componenti, nonché il valore considerevole delle controversie giustifica, ad avviso del Consiglio, una diversa considerazione – in sede di approvazione del bilancio di previsione – della giustizia tributaria. Si deve tener conto, infatti, della complessità delle controversie – vuoi per l'onerosità della necessaria difesa tecnica, che induce i contribuenti a non proporre ricorsi palesemente infondati; vuoi per la possibilità di definizione del contenzioso in sede amministrativa (accertamento con adesione e conciliazione) – e del valore delle stesse, che, in non pochi casi, è di centinaia di milioni e, in alcuni casi, anche superiore a cinquanta miliardi.

Se si considera che, nell'anno duemila, il fabbisogno complessivo è stato di circa 185 miliardi, un aumento dello stanziamento ad almeno 300 miliardi consentirebbe in due anni di risolvere tutti i problemi strutturali e di determinare i compensi dei componenti in una misura almeno dignitosa. Oggi, infatti, ad un giudice viene corrisposto un compenso di lire 500.000 lorde mensili ed un compenso variabile di circa 37.000 lire lorde per ogni ricorso deciso, elevate a 43.000 lorde per i ricorsi dei quali è anche relatore. La previsione di un compenso fisso di lire 1.000.000 lorde mensili ed un compenso variabile rispettivamente di 70.000 lire lorde e di circa 75.000 lire lorde per i ricorsi decisi e per quelli dei quali è anche relatore renderebbe, del resto, i compensi dei giudici tributari più omogenei a quelli degli altri giudici onorari.

D'altra parte, l'impegno finanziario che si chiede – risolvendo i problemi strutturali esistenti – assicura una rapida ed efficiente giurisdizione di diritti su tutto il territorio nazionale, garantendo così, il corretto espletamento di una

delle funzioni che caratterizzano lo stato di diritto, e soddisfa anche l'interesse dello Stato a vedere risolto, nel più breve tempo possibile, il contenzioso tributario.

Capitolo quarto

Le Riforme

1. Sono state già richiamate le riforme dell'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria sollecitate con le precedenti relazioni e che sono state approvate dal Parlamento come anticipazioni di una più generale revisione dell'ordinamento e della disciplina del processo tributario previsti dai decreti legislativi 31.12.1992 n. 545 e n. 546, che hanno assicurato anche nel contenzioso tributario l'osservanza dei principi costituzionali di indipendenza e di imparzialità del giudice, nonché la garanzia del diritto di azione e di difesa per tutte le parti del processo.

Il nuovo assetto, che ha trovato concreta attuazione dal 1° aprile 1996, mostrava, sin dall'inizio, la necessità di integrazione e modifiche, tanto che la Camera dei Deputati, nella seduta del 15.10.1996 – in sede di conversione del decreto legge 8 agosto 1996 n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, che apportava le prime modifiche ai citati decreti legislativi, con particolare riguardo ai soggetti "scelti" dai Presidenti di Tribunale e di Corti di Appello per la nomina a componenti delle Commissioni tributarie, che venivano

confermati anche in soprannumero, e alla disciplina della conciliazione giudiziale, nonché alla normativa transitoria – approvava un ordine del giorno, ed il Senato della Repubblica, nella seduta del 24 ottobre 1996, ne approvava un altro quasi identico, con i quali si manifestava “la necessità di un intervento urgente volto a realizzare ed integrare la disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario”, impegnando il Governo a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito disegno di legge che recepisce alcune indicazioni, specificamente formulate.

Nonostante la quasi immediata costituzione di una qualificata Commissione ministeriale, il disegno di legge del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica veniva comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica solo il 7 ottobre 1999 e non è stato esaminato prima della fine della legislatura.

Come si diceva, però, alcune importanti riforme richieste (istituzione delle Sezioni staccate, modifica della composizione del Consiglio di Presidenza e dell’ubicazione degli Uffici elettorali per lo svolgimento delle elezioni, previsione dell’autonomia contabile del Consiglio di Presidenza, riconoscimento dell’indennità giudiziaria al personale degli Uffici di Segreteria) sono state approvate e ne sono stati sottolineati gli aspetti positivi e la loro rilevante influenza sul corretto funzionamento delle Commissioni tributarie e del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio che, come già riferito con la precedente relazione, ha formulato, con apposito parere, alcune osservazioni in ordine allo schema del citato disegno di legge governativo in gran parte accolte nel testo presentato al Senato ed ha sottolineato la necessità delle riforme proposte, peraltro, in gran parte, sollecitate anche da iniziative parlamentari si limita, in questa sede, ad indicare, oltre quelle già richiamate in relazione a specifici problemi, alcune riforme necessarie ed indifferibili.

Necessità ed urgenza che il Consiglio sottolinea nel rispetto delle prerogative del Parlamento e delle funzioni del Presidente del Consiglio dei

Ministri e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e che sono state valutate e considerate anche nell'ottica della peculiare esperienza del Consiglio di Presidenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali di governo della magistratura tributaria.

2. Per quanto concerne la giurisdizione tributaria, la rilevante attività delle Commissioni tributarie, l'acquisita idoneità ad assicurare una rapida ed efficiente giurisdizione dei diritti, la qualità delle decisioni, nonché la migliore configurazione della ripartizione territoriale delle Commissioni tributarie regionali consentono, unitamente al nuovo assetto ordinamentale dei giudici tributari, di vedere realizzata quell'unità della giurisdizione tributaria, già auspicata, nel 1972, dalla Commissione parlamentare per il parere al Governo sui Testi Unici concernenti la riforma tributaria (cosiddetta "Commissione dei Trenta").

A tal fine, dovrebbero essere attribuite alla cognizione delle Commissioni tributarie, secondo le previsioni delle richiamate proposte, tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché il contributo per il Servizio sanitario nazionale, riservando alla cognizione dei giudici ordinari soltanto le controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento e, ove, previsto, dell'avviso di mora, in particolare le controversie in tema di opposizione di terzo, quelle sulla distribuzione del ricavato delle vendite e quelle di risarcimento dei danni promuovibili contro il Concessionario del Servizio della Riscossione dopo l'esaurimento dell'esecuzione fiscale tributaria.

Deve essere comunque, sottolineato che il ruolo fin qui svolto dalle Commissioni tributarie di efficiente giurisdizione dei diritti, la professionalità dei componenti delle Commissioni e l'imparzialità del giudice, assicurata anche per quanto concerne l'apparenza, consentirebbero di ampliare la competenza a anche a tali controversie, senza pregiudizio per le garanzie di difesa e per la tutela dei diritti.

L'ampliamento della giurisdizione tributaria a tutte le controversie, anche se con le residuali eccezioni indicate, comporterebbe, conseguentemente, la generalizzata applicabilità della tutela cautelare (art. 47 D.Lgs. n. 546/92) e

l'eliminazione delle irragionevoli discriminazioni in tema di tutela cautelare giurisdizionale, ammessa davanti agli organi di giustizia tributaria e negata per le controversie in materia fiscale di competenza dei giudici ordinari.

2.1. Come è stato richiesto anche nel corso di diverse assemblee dei Presidenti di sezione, organizzate dai Presidenti delle Commissioni, deve essere soppresso il regime speciale di proposizione dei ricorsi aventi ad oggetto gli atti dei Centri di Servizio, che modellato sulle norme processuali previste dal D.P.R. n. 636/1972, mal si concilia con la nuova disciplina generale dei ricorsi davanti alle Commissioni tributarie, dando luogo a notevoli inconvenienti, soprattutto per i non facili raccordi tra Centri di Servizio e Uffici delle Imposte nella gestione dei procedimenti, nonché a gravi problemi di coordinamento con le attività processuali di costituzione delle parti in giudizio.

3. Per quanto concerne l'ordinamento, va, innanzi tutto, ribadita la necessità, già segnalata con le precedenti relazioni, della modifica della tabella F) allegata al D.Lgs. n. 545/92, relativa alla valutazione del servizio prestato nelle Commissioni tributarie, in modo da consentire una valutazione delle capacità attitudinali e della professionalità dei concorrenti ad un incarico e, quantomeno, a quelli di Presidente di Commissione, presidente di sezione e di vice presidente. L'attuale tabella, infatti, si basa su una valutazione meramente automatica del servizio prestato e il cui punteggio aumenta con il passare degli anni, senza alcuna considerazione della laboriosità, della puntualità nell'adempimento dei doveri professionali, delle modalità di esercizio, delle funzioni di presidenza dei Collegi giudicanti, delle capacità organizzative dimostrate nell'espletamento delle funzioni non giurisdizionali di Presidente di Commissione o di Presidente di sezione.

La modifica proposta, nonostante sia stata recepita dalle richiamate iniziative legislative del Governo e parlamentari, non è stata ancora approvata e se ne sottolinea, oltre che la necessità, l'urgenza. La gestione di molteplici concorsi per la copertura dei posti vacanti, infatti, ha fatto registrare - per la vincolatività del calcolo aritmetico, variabile solo in ragione della mera anzianità di servizio - l'impossibilità di considerare positivamente un concorrente, che aveva tutti i requisiti indicati, rispetto ad altro che non li possedeva quanto meno in eguale misura e ciò anche quando la differenza di anzianità di servizio era solo di poco superiore al semestre. Si deve tener conto, infatti, che la valutazione dei concorrenti già giudici tributari è effettuata, per il disposto dell'art. 11 D.Lgs. n. 545/92, solo in base ai punteggi previsti dalla tabella F).

3.1. La riforma per consentire una corretta amministrazione della giurisdizione, per quanto concerne il personale di magistratura, dovrebbe da un lato riguardare il citato art.11 D.Lgs. n. 545/92, nel senso di prevedere l'espletamento di concorsi interni per trasferimento o per l'attribuzione di un diverso incarico - banditi come avviene per le altre magistrature con avvisi del Consiglio comunicati a tutti i giudici tributari - con l'applicazione dei punteggi previsti anche dalla tabella E) relativa alla valutazione dei titoli di studio e accademici e dall'altro la delegificazione delle tabelle di valutazione, modificabili con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su conforme parere del Consiglio di Presidenza.

La gestione dei concorsi, infatti, con la necessità di bandire un unico concorso, cui possano partecipare soggetti già componenti di Commissione tributaria e soggetti che aspirano all'incarico per la prima volta, ha comportato una serie di adempimenti inutili, dal momento che, tranne due posti di presidente di sezione, tutti i posti di Presidente di Commissione, di presidente di sezione e di vice presidente di sezione pubblicati in quattro anni sono stati coperti da concorrenti aventi diritto di precedenza - in quanto già giudici tributari -, senza considerare che anche molti posti di giudice risultano coperti allo stesso modo, non essendo previsto un concorso interno per i trasferimenti. Certamente, l'immagine di efficienza dell'Amministrazione ed il corretto rapporto tra cittadino-Stato, che deve caratterizzare ogni aspetto della Pubblica Amministrazione ne risultano negativamente influenzati. Il concorso, invece, riservato ai soggetti che concorrono, per la prima volta, all'incarico relativo ai posti rimasti vacanti, dopo l'espletamento dei concorsi "interni", contribuirebbe ad un migliore rapporto dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e costituirebbe una pratica attuazione del principio costituzionale di buona e corretta amministrazione.

La delegificazione delle tabelle consentirebbe non solo di precisare e specificare i vari titoli professionali di studio e accademici, in considerazione

delle difficoltà interpretative riscontrate, ma anche di adeguare le tabelle a successive modifiche dell'organizzazione delle singole Amministrazioni, a riforme legislative, nonché a modelli di migliore accertamento delle qualità professionali, come, del resto, avviene per le altre magistrature.

4. Dopo l'espletamento dei concorsi intercorrono anche diversi mesi prima che i vincitori assumano effettivamente le funzioni dell'incarico cui siano stati nominati, per la predisposizione della proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, la conseguente registrazione della Corte dei Conti.

Si ravvisa, perciò, la necessità di una riforma che consenta, per esigenze di servizio, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni, che dovrebbe essere disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Consiglio di Presidenza, al momento della formulazione della proposta di nomina o dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, come è previsto, per i magistrati ordinari, dell'art.10 del Regio Decreto 30.1.1949 n.12.

5. Nei cinque anni di attività delle nuove Commissioni tributarie regionali e provinciali si è, molto spesso, verificato che le vacanze negli organici dei componenti delle Commissioni tributarie non risultino uniformi in ogni Commissione, con gravi difficoltà, in alcuni casi, nella formazione dei collegi giudicanti necessitati dal carico di lavoro, come in alcune Commissioni si è registrata una notevole pendenza di ricorsi, a volte, addirittura, maggiore del quintuplo/sestuplo di altre Commissioni della stessa Regione. Ciò comporta che alcune Commissioni sono in grado di decidere i ricorsi dopo pochi mesi dal deposito ed altre necessitano di tempi più lunghi, a volte di anni.

Per ovviare a tali inconvenienti e per assicurare a tutti i cittadini tempi di decisione in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata dei processi, è necessario prevedere, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza, la possibilità di disporre, in caso di necessità di servizio, l'applicazione di componenti di una Commissione tributaria presso altra Commissione tributaria o sezione staccata, aventi sede alla stessa Regione di residenza, per la durata massima di un anno.

- 6.** Nella XIII legislatura era già stata avvertita, dal citato disegno di legge dal Governo e da iniziative parlamentari, la necessità della previsione di un parere vincolante o, per alcune proposte, obbligatorio del Consiglio di Presidenza per la istituzione di nuove Commissioni, per la variazione del numero delle sezioni di ciascuna Commissione, nonché per l'istituzione di sezione staccate.

Non si tratta di attribuire al Consiglio ulteriori poteri, ma di un raccordo istituzionale necessario, in considerazione delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio, tanto più che l'attuale normativa prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti al Parlamento ogni anno una relazione sull'andamento degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di Presidenza, cui ha facoltà di chiedere, unitamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi.

7. Con la riforma del 1992 (D.Lgs. 545 e 546) veniva confermato l'affidamento, a dipendenti del Ministero delle Finanze, della funzione di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività degli organi giurisdizionali del contenzioso tributario, deludendo, così, l'aspettativa di quanti avevano auspicato l'istituzione di un ruolo autonomo.

Il legislatore - per evitare le censure di illegittimità costituzionale sollevate in ordine alla disciplina prevista dal D.P.R. 636/72 (ordinanza in data 24.5.1982 della Commissione tributaria di I grado di Verbania), ritenute inammissibili dalla Corte Costituzionale (sentenza 29 ottobre 1987 n. 349), che, però, osservava "se il Parlamento non emana le pur necessarie norme, la Corte non gli si può sostituire"- ha costituito un contingente fisso del personale delle segreterie per garantirne l'indipendenza funzionale rispetto all'Amministrazione di appartenenza.

La collocazione del personale degli uffici di segreteria nell'Amministrazione finanziaria, però, finisce per determinare condizionamenti, anche involontari, comunque, non rispondenti alla funzione di garanzia imparziale della giurisdizione e alla par condicio delle parti nel processo. Si pensi, ad esempio, alla sottoposizione degli appartenenti agli uffici di segreteria al potere disciplinare del Direttore Regionale delle Entrate o, oggi, di diverso dirigente del Ministro dell'Economia e delle Finanze; ai frequenti trasferimenti, come segnalato dai Presidenti di Commissioni, da Uffici finanziari alle Commissioni e viceversa - anche quando si tratta di provvedimenti giustificati da variazione del flusso di lavoro delle Commissioni o da dimissioni o pensionamenti del personale di segreteria - con la conseguenza che si può verificare che un dipendente del Ministero delle Finanze (oggi dell'Agenzia delle Entrate), che abbia partecipato alla attività di verifica o di accertamento, in caso di trasferimento presso una Commissione tributaria, coadiuvi il giudice investito del potere di

decidere sugli stessi atti che ha concorso a formare, oppure che un dipendente, in servizio presso un ufficio di Segreteria, trasferito presso un ufficio dell'Amministrazione, svolga funzioni di difensore dell'amministrazione in giudizi, in relazione ai quali abbia svolto attività, anche se solo meramente burocratiche.

Di fronte a tale situazione - puntualmente segnalata nei Convegni e nei dibattiti, oltre che da quanti hanno studiato l'organizzazione delle Commissioni tributarie, è sottolineata nella quasi totalità delle relazioni dei Presidenti di Commissione, nonché dallo stesso "Coordinamento nazionale del personale delle Commissioni tributarie" - alcune proposte di legge, presentate nella XIII legislatura, prevedevano che i provvedimenti di assegnazione e di revoca del personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza e degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie fossero adottati su conforme parere del Consiglio o dei Presidenti delle Commissioni tributarie interessate, per garantire una tendenziale immutabilità del contingente, non solo per quanto attiene il mero dato numerico.

Tenuto conto della specifica professionalità di cui il personale degli uffici di segreteria deve essere dotato - in ragione delle funzioni di documentazione, autenticazione, informazione, etc. - è indispensabile che il personale, una volta assegnato al contingente, non sia trasferito ad altri uffici, se non in casi eccezionali, in modo da acquisire, anche con l'obbligatoria partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, piena e completa cognizione delle funzioni proprie di un organo giudiziario, quale è l'Ufficio di segreteria.

La soluzione ottimale, però, sarebbe rappresentata dall'istituzione di un ruolo organico autonomo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, analogamente a quanto previsto per il personale di segreteria della giurisdizione amministrativa e contabile, oppure presso il Ministero della Giustizia.

- 8.** -L'affidamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero della Giustizia dovrebbe anche comportare l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri - al quale già spetta l'alta sorveglianza sulle Commissioni tributarie e il potere disciplinare nei confronti dei giudici tributari - o al Ministro della Giustizia dei poteri che la legge ancora attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze (potere di proporre lo scioglimento del Consiglio di Presidenza; di determinare il numero delle sezioni delle Commissioni tributarie ed i compensi spettanti ai giudici tributari, pur se di concerto con il Ministro della Giustizia, avendo assunto anche le funzioni spettanti in precedenza al Ministro del Tesoro) e che risultano non del tutto coerenti con le necessarie garanzie connesse all'indipendente esercizio della funzione giurisdizionale e con la parità delle parti processuali, specie, oggi che i principi del giusto processo hanno acquisito rilevanza costituzionale.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Riferimento dati per commissione						Dati per sezioni				Dati per ufficio			
	Numero pendenze al 31.12.99	N° ricorsi sopravvenuti	N° ricorsi definiti	N° pendenze risultanti al 31.12.00	N° Decisioni depositate entro 190 gg	N° Decisioni depositate oltre 190 gg	N° Sezioni attive	N° Sezioni congelate	N° medio tot. dei ricorsi finiti per udienza	N° Udienze giudicate	Percentuale in pubblica Udienza	Percentuale soccombenza della P.A.	Sospensive: Richieste	Concesse
COMMISSIONE ABRUZZO														
COM. TRIB. REGIONALE	888	2212	2179	921	2008	0	8	2	9	0	54,16	45,78	4	0
CHIETI	5579	1190	3860	2709	3133	0	5	0	20	18	54	55	1488	630
L'AQUILA	876	1667	1726	817	1466	246	5	0	12	0	45,51	40	86	34
PESCARA	1063	1231	1578	716	1211	92	4	0	15,5	0	41	48	144	85
TERAMO	2612	956	2213	1355	1503	411	4	0	10	28	49,61	38,36	490	68
TOTALE	10.818	7.256	11.556	6.518	9.321	759	26	2	13,3	46	48,9	45,4	2.312	817
COMMISSIONE BASILICATA														
COM. TRIB. REGIONALE	1239	1140	1225	1154	872	266	5	0	11	0	60	67	0	0
MATERA	3640	816	2695	1761	2437	63	3	0	9	173	45,04	29,89	174	84
POTENZA	1424	1800	2193	1031	2152	41	6	0	18	0	70	60	243	158
TOTALE	6.383	3.756	6.113	3.946	5.461	376	14	0	12,8	173	56,0	50,6	417	242
COMMISSIONE PROV. AUT. MOLIZANO														
1° GRADO	360	565	537	388	500	37	6	0	9,5	0	60,48	35,58	47	19
2° GRADO	132	125	189	68	101	77	3	0	5	0	48	41	0	0
TOTALE	492	690	726	456	601	114	9	0	11,3	0	58,6	46,8	47	19
COMMISSIONE CALABRIA														
COM. TRIB. REGIONALE	19732	1316	3452	17596	1731	754	15	2	18	0	13,22	21,62	0	0
CATANZARO	13851	1144	4094	10801	1726	654	5	0	29	88	20	65	135	7
COSENZA	87185	3955	5362	83778	2532	776	12	1	15	79	25	40	942	88
CROTONE	2354	288	765	1877	511	74	2	0	7	0	15	0,5	91	37
REGGIO CALABRIA	6270	2121	3388	5003	2436	649	10	0	15	5	45	1	492	290
VIBO VALENTIA	802	474	630	646	514	116	1	1	7	18	51	18	63	3
TOTALE	130.194	9.298	17.691	121.801	9.459	3.073	45	4	14,6	190	31,2	24,9	1.723	425
COMMISSIONE CAMPANIA														
COM. TRIB. REGIONALE	43496	9837	19268	34065	16351	2795	43	10	15	0	32	39,39	190	16
AVELLINO	4396	3006	3471	3925	3052	1159	8	0	12	48	48	43	565	315
BENEVENTO	1841	1750	1040	2551	992	45	6	3	10,5	0	59,13	54,63	167	75
CASERTA	22709	7320	14384	15645	12515	305	17	2	32	0	9	25,2	5848	2705
NAPOLI	111320	23506	44973	89853	30532	5527	45	1	28	887	36	37	7121	2006
SALERNO	3455	6883	4057	4057	5346	284	17	2	21	2	53	32	1231	514
TOTALE	187.217	52.302	89.423	150.096	68.788	10.119	136	18	20,7	937	41,8	38,4	15.122	5.631

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE	Numero pendenze al 31.12.99	N° ricorsi sopravvenuti	N° ricorsi definiti	N° pendenze rimasti al 31.12.00	N° Decisioni depositate entro i 90 gg	N° Decisioni depositate oltre i 90 gg	N° Sezioni attive	N° Sezioni congelate	N° medio tot. dei ricorsi fissati per udienza	N° Udienze giudicate unico	Percent.le trattate in pubblica Udienza	Percent.le soccumbenza della P.A.	Sospensive: Richieste Concase
EMILIA ROMAGNA													
COM. TRIB. REGIONALE	14634	3916	7553	10997	7328	225	25	11	12	0	26	34	2
BOLOGNA	93082	2776	21105	74753	17079	4026	16	2	43	208	32	47	651
FERRARA	8377	1658	4071	5964	3161	126	6	0	22	35	30	60	114
FORLÌ	814	1153	1100	867	1089	11	6	0	15	0	67	52	173
MODENA	8466	1572	5973	4065	2852	609	7	0	19	114	59,64	38,05	131
PARMA	4359	1321	4475	1435	3827	436	9	0	16	44	45	22	133
PIACENZA	769	593	706	656	443	105	5	0	8	0	48	49	61
RAVENNA	395	1341	1086	650	878	145	6	0	9	0	76	65	151
REGGIO EMILIA	698	1515	851	1362	684	144	7	0	11	0	40	53	205
RIMINI	4624	2777	3182	4159	1083	307	4	0	23	0	42,5	12,72	342
TOTALE	136.448	18.562	50.102	104.908	38.424	6.134	91	13	13,4	401	50,3	40,3	1.963
FRILIA VENEZIA GIULIA													
COM. TRIB. REGIONALE	4703	1944	1945	4702	1667	387	12	1	9	0	20	61	3
GORIZIA	3223	455	1455	2223	491	92	2	0	14	0	44	2,6	46
PORDENONE	862	1007	1418	451	1369	5	4	1	9	16	45	48	40
TRIESTE	1690	892	1268	1314	1133	0	5	2	13	7	38,9	31,3	142
UDINE	11678	1762	6725	6715	6967	0	7	4	25,5	56	45	55	214
TOTALE	22.156	6.060	12.811	15.485	11.637	484	30	8	14,1	79	38,6	39,6	445
LAZIO													
COM. TRIB. REGIONALE	2555	7009	5850	3714	5507	194	37	13	9	0	65	52	18
FROSINONE	14127	6294	6151	14270	5884	599	10	1	28	0	34,101	44,996	420
LATINA	17989	3077	8859	12207	6882	1464	8	0	20	121	35	55	506
RIETI	3880	1003	1607	3276	1155	429	3	0	24	0	65	48	250
ROMA	163936	19910	46370	137476	32744	7817	64	4	20,5	432	26,78	36,04	4394
VITERBO	2772	2142	2444	2470	1945	51	5	0	19	0	39,8	52,2	356
TOTALE	206.259	39.435	71.311	173.413	54.117	10.564	127	18	22,3	553	40,1	47,1	5.944
LIGURIA													
COM. TRIB. REGIONALE	2378	2035	1647	2766	2067	556	18	3	6	0	52	60	1
GENOVA	39204	3195	13666	29033	12271	334	16	4	19	307	36	38	557
IMPERIA	1609	1406	1839	1176	1401	91	5	1	10,5	7	48	15	212
LA SPEZIA	1265	2294	2294	4597	1804	228	6	1	14	13	45,18	46,18	135
SAVONA	13810	1750	4376	11184	3976	219	5	2	21	75	20	43,55	340
TOTALE	62.637	9.651	23.522	48.756	21.519	1.428	50	11	14,1	402	40,2	40,5	1.245
LOMBARDIA													
COM. TRIB. REGIONALE	56118	9045	21575	43588	19094	1548	52	16	14	0	32	54	0
BERGAMO	12106	2056	8104	6058	7000	1104	12	0	26	23	39	54	403
BRESCIA	6943	2890	7033	2800	6507	187	15	1	30	23	60,5	35	475
COMO	485	1526	1504	507	1128	35	8	2	7,5	0	58	60	150
CREMONA	2965	890	2119	1734	727	53	5	1	12	20	74	40	97
LECCO	1014	720	1263	471	1140	122	5	0	11	1	37	26	54
LODI	507	548	552	503	481	71	2	0	5,5	0	39	35	126
MANTOVA	1723	662	1032	853	923	76	4	1	9,5	0	89,24	48,91	91

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE	Numero pendenze al 31.12.99	N° ricorsi sopravvenuti	N° ricorsi definiti	N° pendenze risultanti al 31.12.00	N° Decisioni depositate entro i 90 gg	N° Decisioni depositate oltre i 90 gg	N° Sezioni attive	N° Sezioni congelate	N° medio tot. dei ricorsi fissati per udienza	N° Udienze giudicio unico	Percent.le tratt.ne in pubblica Udienza	Percent.le soccombenza della P.A.	Sopraavve: Richieste	Comosse
MILANO	22848	15337	20927	17258	18164	2734	43	7	12	29	44	60	1017	590
PAVIA	4613	1312	3556	2369	3354	0	6	0	14	64	30	35	386	184
SONDRIO	461	357	401	417	245	51	3	1	4	0	50	45	54	32
VARESE	19403	3367	5925	16845	3971	402	12	1	18	207	19	17	353	102
TOTALE	128.686	38.710	73.991	93.483	62.734	6.383	167	36	11,5	367	46,4	41,2	3.216	1.402
MARCHE														
COM.TRIB.REGIONALE	1432	1379	1580	1231	815	217	11	0	5	0	54,4	53,62	3	0
ANCONA	6845	1293	3733	4405	3200	313	5	0	18	108	31	36	164	95
ASCOLI PICENO	6764	1514	5834	2444	4524	183	7	0	17	58	14	27	28	9
MACERATA	2177	1060	1263	1974	614	188	4	0	8	26	35	48	93	39
PESARO**	7818	1293	3577	5534	3525	42	5	0	12	184	44	39	255	180
TOTALE	25.036	6.539	15.987	15.588	12.678	943	32	0	12,6	376	35,7	40,7	543	323
MOLISE														
COM.TRIB.REGIONALE	882	504	917	469	841	60	4	0	8,5	0	39	80	0	0
CAMPOTASSO	5794	1062	1632	5224	2152	0	3	1	15	21	39	48	137	68
ISERNIA	5890	624	664	5850	537	39	3	1	21	1	42	52	143	90
TOTALE	12.566	2.190	3.213	11.543	3.530	99	10	2	14,1	22	38,9	55,2	280	158
PIEMONTE														
COM.TRIB.REGIONALE	2939	2620	3017	2542	2718	299	28	10	5	0	59	56	30	5
ALESSANDRIA	9776	1557	4960	6373	3034	0	8	0	20	154	40,34	74,79	144	30
ASTI	2214	458	1301	1371	1140	0	3	0	15	34	25,7	9,7	91	21
BIELLA	1492	870	1100	1262	1472	0	3	0	18	19	80	70	113	51
CUNEO	1779	1690	2189	1280	2178	11	7	0	12	0	80	40	200	56
NOVARA	6229	1172	3057	4244	1534	88	5	1	12	50	26	31	132	23
TORINO	4066	4958	4982	4042	4650	332	33	4	10	0	55,17	44,91	733	305
VERBANIA	163	538	371	330	239	10	2	1	9	1	58	29,4	50	8
VERCELLI	4105	783	666	4222	1002	0	4	1	15	0	30	40	166	43
TOTALE	32.763	14.646	21.643	25.766	17.967	740	93	17	11,6	258	49,8	37,1	1.659	542
PUGLIA														
COM.TRIB.REGIONALE	6594	3243	909	8928	702	239	7	23	8	0	43	48	11	2
BARI	76085	6595	14628	68052	8960	1595	24	0	19	414	26,1	40,2	1126	638
BRINDISI	6894	1377	4652	3619	4563	334	5	0	20	118	40	10	430	234
FOGGIA	34466	6823	12195	28094	6357	81	11	0	26	314	41	35	416	226
LECCE	7470	2890	3187	7173	3095	658	8	1	22	7	48	28	1023	665
TARANTO	34967	3272	1986	36253	1833	153	7	0	14	154	18,89	51,66	651	503
TOTALE	166.476	24.200	37.557	153.119	25.510	3.660	62	24	20,2	1.087	34,8	33,8	3.657	2.268
SARDEGNA														
COM.TRIB.REGIONALE	6254	953	1912	5275	1803	114	8	2	12	0	26,1	28,3	0	0
CAGLIARI	19274	3190	8263	14201	8048	215	5	2	20	211	30	10	594	196

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE	Numero pendenze al 31.12.99	N° ricorsi sopravvenuti	N° ricorsi definiti	N° pendenze risultanti al 31.12.00	N° Decisioni depositate entro i 90 gg.	N° Decisioni depositate oltre i 90 gg.	N° Sezioni attive	N° Sezioni sopgelate	N° medio tot. dei ricorsi fissati per udienza	N° Udienze giudicate unitarie	Percentile frutti in pubblica Udienza	Percentile soddisfatta della P.A.	Richieste	Sopraelevate: Concesse
NUORO	4627	584	2234	2977	1451	84	3	0	12	65	25	20	208	13
ORISTANO	1863	438	1189	1112	1137	52	2	0	7	70	31	33,5	16	3
SASSARI	1242	1176	1800	618	3314	229	6	0	12	0	39,11	21,66	320	233
TOTALE	33.260	6.321	15.398	24.183	15.753	694	24	4	12,6	346	30,2	22,7	1.138	445
SICILIA														
COM. TRIB. REGIONALE	2283	4927	10838	16972	6968	2478	32	5	21	0	29	40	68	6
AGRIGENTO	2821	1740	2385	2176	2385	384	6	1	19	43	27	40	320	117
CALTANISSETTA	1034	1030	1259	805	1080	169	4	0	14	0	32	52	227	117
CATANIA	28232	7202	12491	22943	33564	0	11	3	22	0	40	60	2652	670
ENNA	986	1103	1060	1029	866	194	3	0	11	4	63	28	264	146
MESSINA	40640	4292	11558	33374	10013	242	13	0	17	440	40	16	1100	786
PALERMO	31844	5222	4908	32158	3607	1312	13	0	17	237	32,65	19,55	2084	833
RAGUSA	4852	1605	2123	4334	1957	0	4	0	21	80	54	33	618	191
SIRACUSA	3519	1980	2215	3284	252	290	5	0	16	0	53	34	755	581
TRAPANI	13869	1305	3121	12053	3031	361	7	0	11	218	27	22	215	35
TOTALE	150.680	30.406	51.988	129.128	66.813	5.430	98	9	16,4	1.022	41,3	24,9	8.303	3.482
TOSCANA														
COM. TRIB. REGIONALE	9550	4632	7152	7030	5271	1569	31	6	11	0	48,5	61,5	15	1
AREZZO	711	1002	963	750	916	47	5	0	10	2	65	35	118	56
FIRENZE	10214	3559	7730	6043	7544	186	18	2	26	18	57,04	37,21	268	88
GROSSETO	4185	902	1688	3399	1137	493	4	0	8,5	36	36	69	122	17
LIVORNO	365	1060	1063	362	812	207	6	0	14	0	48,8	34,8	86	35
LUCCA	23955	2074	5851	20178	3911	1359	7	1	19	79	26,5	21,3	146	50
MASSA	3136	809	2216	1729	1868	236	4	0	14	92	50,5	60,2	246	138
PISA	1657	1570	1927	1300	1691	397	6	0	14,5	0	53,6	30	598	79
PISTOIA	5940	1209	2605	4543	1818	371	6	0	15	84	20	14	67	18
PRATO	2028	783	1050	1761	1050	0	7	0	11	3	20	45	83	13
SIENA	2030	875	1531	1374	780	314	5	0	6	10	70	68	289	190
TOTALE	63.771	18.475	33.777	48.469	26.798	5.156	99	9	12,1	324	42,8	43,4	2.038	685
PROV. AUT. TRENTO														
1° GRADO	926	1049	965	1010	795	196	6	0	7	1	48,71	33,86	166	84
2° GRADO	395	320	341	374	240	112	3	0	9	0	60	5	2	2
TOTALE	1.321	1.369	1.306	1.384	1.035	310	9	0	8,5	1	55,4	37,6	168	86
UMBRIA														
COM. TRIB. REGIONALE	5104	961	4323	1742	3962	91	5	1	23	0	20	80	25	4
PERUGIA	13209	2140	5585	6764	10346	0	8	0	50	0	11,71	69,4	3269	137
TERNI	2914	1241	2084	2071	1985	0	4	0	12,5	27	59	48	157	60
TOTALE	21.227	4.342	14.992	19.577	16.293	91	17	1	23,5	27	34,5	58,7	3.451	201
VALLE D'AOSTA														
REGIONALE	284	160	162	282	107	70	2	1	8	0	53,03	40,66	0	0
PROVINCIALE	947	375	1099	223	550	113	4	1	11,5	1	35	33	39	23
TOTALE	1.231	535	1.261	505	657	183	6	2	13,9	1	48,9	45,1	39	23

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE VENETO	Numero pendenze al 31.12.99	N° ricorsi sopravvenuti	N° ricorsi definiti	N° pendenze risultanti al 31.12.00	N° Decisioni depositate entro i 90 gg	N° Decisioni depositate oltre i 90 gg	N° Sezioni attive	N° Sezioni congelate	N° medio tot. dei ricorsi fissati per udienza	N° Udienze giudice unico	Percent.le trattate in pubblica Udienza	Percent.le sconcombenza della P.A.	Sospensive:	
													Richieste	Concesse
COM.TRIB.REGIONALE	5725	3916	4422	5219	4553	1347	28	6	9	0	50	48	18	4
BELLUNO	379	354	470	263	340	120	3	0	6	0	43,93	42,89	43	14
PADOVA	7423	3548	5587	5384	3170	587	14	1	17	42	49	37	448	170
ROVIGO	2134	472	1324	1082	907	2	3	0	11	0	33	81,65	71	35
TREVISO	3031	2137	2880	2288	2197	548	9	0	13	0	30,9	26,52	511	188
VENEZIA	1389	1859	1510	1738	1284	135	12	2	17	0	61	44	366	126
VERONA	6578	2944	5655	3867	4479	227	9	1	18,5	4	56	49	385	220
VICENZA	35315	3405	8172	30548	10697	267	9	1	28	97	70	80	304	110
TOTALE	61.974	18.635	30.220	50.389	27.627	3.234	87	11	17,5	143	59,2	56,2	2.146	867
TOTALE GENERALE	1.469.585	313.378	584.528	1.189.353	495.903	59.299	1.232	183	14,9	6.675	43,5	41,4	55.756	20.340
TOT.GENERALE CTR	287.917	62.174	100.456	169.635	84.706	13.462	377	112	15,07	0	42,67	40,63	390	45
TOT.GENERALE CTP	1.252.588	251.204	484.072	1.019.718	411.197	45.897	855	71	15,15	6.675	42,92	41,13	55.366	20.295

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI
Organico del personale di Segreteria

COMMISSIONE	Dir. ti		Area C3		Area C2		Area C1		Area B3		Area B2		Area B1		Area A1		Tot		Cap. Ec.
			Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
ABRUZZO	1	1	1	4	0	4	5	8	1	0	11	0	0	0	2	4	21	21	0
COM. TRIB. REGIONALE																			
CHIETI			1	3	0	4	7	7	0	1	3	0	1	0	0	3	12	18	-6
L'AQUILA			0	3	0	3	5	8	0	2	4	0	0	0	1	3	10	19	-9
PESCARA			1	1	1	2	5	4	0	1	2	0	1	0	0	1	10	9	1
TERAMO			2	1	1	2	4	3	0	1	4	0	1	0	1	1	13	8	5
TOTALE	1	1	5	12	2	15	26	30	1	5	24	0	3	0	4	12	66	75	-9
BASILICATA																			
COM. TRIB. REGIONALE			0	2	0	2	2	5	1	1	3	0	1	0	1	2	8	12	-4
MATERA			1	1	0	1	4	3	0	1	3	0	0	0	1	1	9	7	2
POTENZA			1	3	0	4	4	8	1	1	4	0	1	0	0	3	11	18	-8
TOTALE			2	6	0	7	10	15	2	2	10	0	2	0	2	6	28	38	-10
BOLZANO																			
1° GRADO			0	1	1	3	1	6	4	2	0	1	0	0	1	1	7	14	-7
2° GRADO			0	1	1	1	1	3	2	1	0	0	1	0	0	1	5	7	-2
TOTALE			0	2	2	4	2	9	6	3	0	1	1	0	1	2	12	21	-9
CALABRIA																			
COM. TRIB. REGIONALE	0	1	2	3	0	4	10	7	2	1	4	0	0	0	0	3	18	19	-1
CATANZARO			0	2	0	3	3	5	1	1	4	0	0	0	2	2	10	13	-3
COSENZA			1	4	0	5	6	12	4	3	13	1	0	0	2	4	26	30	-4
CROTONE			1	1	0	1	0	2	1	0	1	0	1	0	0	1	4	5	-1
REGGIO CALABRIA			1	3	1	5	2	10	2	2	11	1	1	0	3	3	20	24	-4
VIBO VALENTIA			0	1	0	1	3	2	0	0	3	0	1	0	0	1	7	5	2
TOTALE	0	1	5	14	1	20	24	38	10	7	36	2	2	0	7	14	85	96	-11
CAMPANIA																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	2	5	1	11	13	29	26	10	23	7	4	2	4	5	74	70	4
AVELLINO	6		2	3	1	4	8	10	3	2	11	1	0	0	1	3	32	23	9
BENEVENTO	2		2	1	0	4	5	8	6	3	8	2	1	1	0	1	24	20	4
CASERTA	2		5	1	1	7	14	14	7	7	14	6	2	3	2	1	47	39	8
NAPOLI			1	1	2	14	18	30	23	15	28	13	3	7	7	2	81	83	-2
SALERNO	9		2	3	2	7	14	15	3	5	16	4	1	1	0	3	47	38	9
TOTALE	20	1	14	15	6	47	72	106	68	42	100	33	11	14	14	15	305	273	32

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Dir. ti		Area C3		Area C2		Area C1		Area B3		Area B2		Area B1		Area A1		Tot.		Carenze o Eccedenze
			Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
COMMISSIONE																			
EMILIA ROMAGNA																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	6	8	0	8	3	22	13	6	4	0	1	0	2	8	30	63	-23
BOLOGNA			1	1	1	5	7	10	10	5	7	4	0	1	1	1	27	27	0
FERRARA			1	1	0	2	2	8	2	2	5	1	0	0	2	1	12	13	-1
FORLÌ			0	1	1	3	4	7	0	3	8	1	0	1	0	1	13	17	-4
MODENA			1	1	0	3	6	7	2	2	1	1	0	1	0	1	10	16	-6
PARMA			1	1	0	3	8	7	4	2	4	1	0	1	2	1	19	16	3
PIACENZA			0	1	1	3	3	7	1	3	9	1	0	1	2	1	16	17	-1
RAVENNA			1	1	0	2	1	5	0	2	8	1	0	1	1	1	11	14	-3
REGGIO EMILIA			1	1	0	3	7	7	2	2	1	1	1	1	1	1	13	16	-3
RIMINI			1	1	0	2	3	5	2	2	2	1	0	0	1	1	9	12	-3
TOTALE	1	1	13	17	3	34	44	84	36	29	49	12	2	7	12	17	160	201	-41
FRIULI VENEZIA G.																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	0	4	0	4	1	8	2	0	5	0	1	0	1	4	11	21	-10
GORIZIA			0	1	0	1	1	3	0	1	2	0	0	0	1	1	4	7	-3
PORDENONE			1	1	0	2	1	5	1	2	2	1	2	0	2	1	9	12	-3
TRIESTE			1	1	0	2	1	6	0	2	6	1	3	0	0	1	11	13	-2
UDINE			1	2	0	5	4	10	0	3	11	2	0	1	1	2	17	25	-8
TOTALE	1	1	3	9	0	14	8	32	3	4	26	4	6	1	5	9	52	78	-26
LAZIO																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	7	5	0	12	9	24	16	9	36	5	1	3	6	5	76	64	12
FROSINONE			1	2	0	5	4	12	4	4	4	2	2	1	2	2	17	28	-11
LATINA			2	1	0	3	6	7	4	2	7	1	1	1	2	1	22	16	6
RIETI			0	1	1	1	1	4	0	1	7	0	0	0	2	1	11	8	3
ROMA			5	4	1	26	23	54	27	36	69	21	4	10	9	4	138	145	-7
VITERBO			1	1	0	2	2	5	3	2	8	0	2	0	1	1	17	11	6
TOTALE	1	1	16	14	2	49	45	108	54	44	131	29	10	15	22	14	281	272	9
LIGURIA																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	0	4	1	5	2	13	8	3	5	1	1	0	1	4	19	31	-12
GENOVA			1	2	2	6	9	14	6	6	11	4	2	2	1	2	32	36	-4
IMPERIA			1	2	0	3	2	6	1	2	6	1	0	0	1	2	11	16	-5
LA SPEZIA			1	1	0	3	5	8	2	3	4	1	1	1	1	1	14	16	-4
SAVONA			1	1	0	2	1	6	1	2	9	1	0	0	0	1	12	13	-1
TOTALE	1	1	4	10	3	19	19	47	18	16	35	8	4	3	4	10	88	114	-26
LOMBARDIA																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	0	9	0	16	14	37	32	13	14	7	3	2	1	9	65	94	-29
BERGAMO			1	1	0	4	2	19	3	4	7	3	0	1	1	1	14	24	-10
BRESCIA			0	1	2	7	4	13	4	7	13	5	0	3	1	1	24	37	-13
COMO			0	1	0	4	2	9	0	3	9	2	3	1	0	1	14	21	-7
CREMONA			0	2	0	3	3	8	1	2	4	1	1	0	0	2	9	18	-9

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE	Dir. ti		Area C3		Area C2		Area C1		Area B3		Area B2		Area B1		Area A1		Tot.		Carenze o Eccedenze
	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
LECCO			1	1	0	2	1	5	2	2	3	1	1	0	1	1	9	12	-3
LODI			0	1	1	1	1	3	1	1	2	0	0	0	0	1	5	7	-2
MANTOVA			1	1	0	2	1	5	1	2	8	1	0	0	1	1	12	12	0
MILANO			2	3	1	17	13	38	9	18	28	15	7	8	5	3	65	102	-37
PAVIA			1	3	0	4	3	9	0	2	4	0	0	0	1	3	9	21	-12
SONDRIO			1	1	0	2	0	6	0	2	7	1	0	0	2	1	10	13	-3
VARESE			1	2	0	4	3	12	4	4	4	2	1	0	1	2	14	26	-12
TOTALE	1	8	26	4	66	47	155	57	89	103	38	16	15	14	26	250	347	-137	
MARCHE																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	2	4	0	4	1	10	7	1	3	0	0	0	1	4	15	24	-9
ANCONA			1	1	0	2	3	6	0	2	8	1	1	0	0	1	13	13	0
ASCOLI PICENO			1	2	0	3	3	8	0	2	8	0	2	0	1	2	15	17	-2
MACERATA			1	2	0	3	4	7	1	2	8	1	1	0	1	2	16	17	-1
PESARO**			1	2	0	3	1	6	0	1	12	1	1	0	3	2	18	15	3
TOTALE	1	6	11	0	16	12	37	8	8	39	3	5	0	6	11	77	96	-9	
MOLISE																			
COM. TRIB. REGIONALE			0	2	1	3	1	7	1	2	6	0	2	0	1	2	12	16	-4
CAMPOTASSO			0	2	1	3	1	5	1	1	4	0	2	0	1	2	10	13	-3
ISERNA			1	1	1	2	0	6	0	2	4	1	1	0	0	1	7	13	-6
TOTALE			1	5	3	8	2	18	2	5	14	1	5	0	2	5	29	42	-13
PIEMONTE																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	0	6	1	10	3	21	15	6	9	2	3	1	1	6	33	53	-20
ALESSANDRIA			1	4	0	5	1	10	4	2	5	1	2	0	1	4	14	26	-12
ASTI			0	1	0	1	2	3	1	1	3	0	1	0	1	1	8	7	1
BIELLA			0	1	0	1	3	3	1	1	1	0	1	0	0	1	6	7	-1
CUNEO			1	4	0	5	0	9	1	1	7	0	2	0	0	4	11	23	-12
NOVARA			1	1	0	2	3	5	3	2	4	1	0	0	1	1	12	12	0
TORINO			1	3	0	13	5	28	10	12	14	9	3	5	1	3	34	73	-39
VERBANIA			0	1	0	1	2	3	3	1	0	0	1	0	0	1	6	7	-1
VERCELLI			0	1	0	2	1	5	0	2	6	0	1	0	0	1	8	11	-3
TOTALE	1	4	22	1	40	20	87	38	28	49	13	14	6	5	22	132	218	-87	
PUGLIA																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	1	5	0	6	4	11	2	1	5	0	2	0	2	5	17	29	-12
BARI			2	2	0	8	8	17	7	7	11	5	2	2	3	2	33	43	-10
BRINDISI			1	1	0	2	1	5	3	2	4	1	1	0	1	1	11	12	-1
FOGGIA			2	2	0	4	9	10	2	3	8	2	1	1	1	2	23	24	-1
LECCE			1	1	0	3	7	7	4	3	8	2	1	1	1	1	22	18	4
TARANTO			1	1	0	2	1	6	2	2	5	1	0	0	1	1	10	13	-3
TOTALE	1	8	12	0	25	30	56	20	18	41	11	7	4	9	12	116	139	-23	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE	Dir. ti		Area C3		Area C2		Area C1		Area B3		Area B2		Area B1		Area A1		Tot.		Carenze o Eccedenze
	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
SARDEGNA																			
COM TRIB REGIONALE	1		2	4	0	4	4	8	2	0	4	0	1	0	2	4	15	21	-6
CAGLIARI			0	1	2	2	6	6	1	2	6	1	0	0	3	1	14	13	1
NUORO			1	2	0	2	0	4	0	0	6	0	1	0	2	2	10	10	0
ORISTANO			1	1	0	1	1	3	0	1	5	0	2	0	1	1	10	7	3
SASSARI			1	2	0	3	2	7	2	2	4	0	2	0	0	2	11	16	-5
TOTALE	1		5	10	2	12	9	28	5	5	25	1	6	0	8	10	60	87	-7
SICILIA																			
COM TRIB REGIONALE	1		2	9	0	9	9	22	16	3	22	0	3	0	2	9	55	53	2
AGRIGENTO			1	2	0	3	6	7	0	2	12	1	1	0	1	2	21	17	4
CALTANISSETTA			1	1	0	2	3	5	1	2	5	1	1	0	1	1	12	12	0
CATANIA			2	2	0	6	9	11	3	4	14	4	2	1	2	2	32	30	2
ENNA			0	2	0	2	2	5	2	1	4	0	0	0	2	2	10	12	-2
MESSINA			4	3	0	5	4	11	10	3	15	2	2	1	1	3	36	28	8
PALERMO			2	2	0	5	6	11	6	3	6	2	1	1	2	22	26	-4	
RAGUSA			1	2	0	3	1	5	0	1	7	0	2	0	0	2	11	13	-2
SIRACUSA			1	1	0	2	2	6	0	2	5	1	0	0	1	1	9	13	-4
TRAPANI			0	2	1	3	4	8	3	3	12	0	0	0	2	2	22	18	4
TOTALE	1		14	26	1	40	46	91	41	24	102	11	12	3	13	26	230	212	8
TOSCANA																			
COM TRIB REGIONALE	1		2	9	1	11	3	27	24	7	7	1	2	1	4	9	44	66	-22
AREZZO			1	1	0	2	4	5	3	2	5	1	0	0	0	1	13	12	1
FIRENZE			1	1	0	6	4	13	4	7	10	5	1	2	1	1	21	35	-14
GROSSETO			0	1	0	2	2	5	2	2	3	1	0	0	0	1	7	12	-5
LIVORNO			0	1	0	2	6	6	0	2	5	1	2	0	0	1	13	13	0
LUCCA			1	1	0	3	2	7	1	2	10	1	1	1	0	1	15	16	-1
MASSA			1	1	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0	1	1	8	8	0
PISA			0	1	1	3	2	6	0	2	5	1	3	0	0	1	11	14	-3
PISTOIA			0	1	0	2	0	6	0	2	6	1	1	0	1	1	8	13	-5
PRATO			0	1	1	3	0	7	3	2	3	1	2	1	0	1	9	16	-7
SIENA	1		0	2	0	3	0	7	3	2	5	0	1	0	0	2	10	16	-6
TOTALE	2		6	20	3	38	24	92	42	31	62	13	13	5	7	20	159	221	-62
TRENTO																			
1° GRADO			0	2	0	3	3	7	2	2	3	0	1	0	1	2	10	16	-6
2° GRADO			0	1	1	1	0	2	2	0	1	0	0	0	2	1	6	5	1
TOTALE			0	3	1	4	3	9	4	2	4	0	1	0	3	3	16	21	-5
UMBRIA																			
COM TRIB REGIONALE			1	2	1	3	6	7	3	3	2	0	0	0	1	2	14	17	-3
PERUGIA			1	2	0	4	3	10	2	3	5	2	1	1	0	2	12	24	-12
TERNI			1	2	1	3	3	6	1	1	5	0	1	0	1	2	13	14	-1
TOTALE			3	6	2	10	12	23	6	7	12	2	2	1	2	6	39	55	-16

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Dir. ti		Area C3		Area C2		Area C1		Area B3		Area B2		Area B1		Area A1		Tot.		Carenze o Eccedenze
			Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	Pp	Or	
COMMISSIONE																			
VALLE D'AOSTA																			
REGIONALE			0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	-2
PROVINCIALE			0	0	0	3	1	6	1	2	5	1	1	1	0	1	8	15	-7
TOTALE			0	2	0	4	3	6	1	2	5	1	1	1	1	2	11	20	-9
VENETO																			
COM. TRIB. REGIONALE	1	1	2	1	0	9	1	23	21	6	13	1	5	0	1	7	44	54	-10
BELLUNO			0	1	0	2	3	3	0	1	4	1	0	0	2	1	9	9	0
PADOVA			1	1	1	5	6	10	7	4	10	4	1	2	2	1	28	27	1
ROVIGO			0	1	0	2	1	5	4	2	5	1	0	0	1	1	11	12	-1
TREVISO			1	1	0	3	2	8	4	3	6	2	0	1	3	1	16	19	-3
VENEZIA			1	1	0	5	2	11	3	5	5	4	1	1	0	1	12	28	-16
VERONA			1	1	0	4	4	8	3	3	6	2	1	1	1	1	16	20	-4
VICENZA			1	2	0	3	3	8	2	2	6	1	1	1	2	2	15	19	-4
TOTALE	1	1	7	15	1	33	22	76	44	26	55	16	9	6	12	15	151	188	-37
TOTALE GENERALE	33	15	124	257	37	505	480	1148	466	373	922	198	132	81	153	257	2347	2835	-488
Carenze o Eccedenze per area																			
		18		-133		-468		-668		93		723		51		-104			-488

Legenda: Pp = Personale presente al 31 dicembre Or = Organico previsto

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Statistiche delle Commissioni Tributarie per il periodo dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000
Rilevazione componenti

COMMISSIONE	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Assensioni dal servizio		
	Organo previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organo previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organo previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presenza incompiuta	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni
ABRUZZO												
COM. TRIB. REGIONALE	10	6	4	10	7	3	40	30	10	0	0	0
CHieti	5	6	0	5	6	0	20	23	0	0	0	0
L'AQUILA	5	4	1	5	6	0	20	13	7	0	0	1
PESCARA	4	3	1	4	4	0	16	12	4	0	0	0
TERAMO	4	3	1	4	4	0	16	12	4	0	0	0
TOTALE	28	22	7	28	27	3	112	90	25	0	0	1
BASILICATA												
COM. TRIB. REGIONALE	5	4	1	5	4	1	20	14	6	0	0	0
MATERA	3	2	1	3	3	0	12	12	0	0	0	0
POTENZA	6	6	0	6	1	5	24	18	6	0	0	0
TOTALE	14	12	2	14	8	6	56	44	12	0	0	0
BOLZANO												
1° GRADO	6	5	1	6	5	1	24	12	12	0	1	0
2° GRADO	3	3	0	3	3	0	12	10	2	5	0	0
TOTALE	9	8	1	9	8	1	36	22	14	5	1	0
CALABRIA												
COM. TRIB. REGIONALE	17	14	3	17	10	7	68	51	17	1	1	0
CATANZARO	5	3	2	5	5	0	20	20	0	0	0	0
COSENZA	13	9	4	13	9	4	52	44	8	0	0	1
CROTONE	2	2	0	2	2	0	8	7	1	0	0	0
REGGIO CALABRIA	10	10	0	10	9	1	40	34	6	2	0	0
VIBO VALENTIA	2	1	1	2	1	1	8	7	1	0	0	0
TOTALE	49	39	10	49	36	13	196	163	33	3	1	1
CAMPANIA												
COM. TRIB. REGIONALE	53	36	17	53	32	21	212	179	33	3	1	1
AVELLINO	8	9	0	8	6	2	32	29	3	0	1	0
BENEVENTO	9	6	3	9	5	4	36	22	14	0	0	0
CASERTA	19	16	3	19	13	6	76	65	11	0	5	0
NAPOLI	46	37	9	46	32	14	184	135	49	6	2	2
SALERNO	19	13	6	19	13	6	76	14	62	0	2	1
TOTALE	154	117	38	154	101	63	616	444	172	9	11	4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio		
	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presenza Incompiuta	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni
EMILIA ROMAGNA												
COM. TRIB. REGIONALE	36	23	13	36	23	13	144	105	39	8	4	0
BOLOGNA	18	12	6	18	10	8	72	64	8	0	0	0
FERRARA	6	4	2	6	5	1	24	18	6	0	1	1
FORLÌ	6	6	0	6	4	2	24	21	3	0	0	0
MODENA	7	6	1	7	6	1	28	25	3	0	2	0
PARMA	9	9	0	9	6	3	36	20	16	10	0	0
PIACENZA	5	5	0	5	3	2	20	16	4	0	0	1
RAVENNA	6	5	1	6	6	0	24	19	5	0	0	0
REGGIO EMILIA	7	6	1	7	7	0	28	25	3	4	0	1
RIMINI	4	3	1	4	3	1	16	11	5	0	0	1
TOTALE	104	79	25	104	73	31	416	324	92	22	7	4
FRIGOLI VENEZIA C.												
COM. TRIB. REGIONALE	13	13	0	13	12	1	52	35	17	1	0	0
GORIZIA	2	1	1	2	2	0	8	7	1	0	0	0
PORDENONE	5	3	2	5	4	1	20	15	5	0	0	0
TRIESTE	7	5	2	7	3	4	28	16	12	0	0	0
UDINE	11	6	5	11	7	4	44	27	17	0	0	0
TOTALE	38	28	10	38	28	10	152	100	62	1	0	0
LAZIO												
COM. TRIB. REGIONALE	50	24	26	50	35	15	200	143	57	0	0	0
FROSINONE	11	10	1	11	8	3	44	39	5	0	0	0
LATINA	8	6	2	8	8	0	32	27	5	0	0	0
RIETI	3	3	0	3	2	1	12	11	1	0	0	0
ROMA	68	57	11	68	56	12	272	220	52	0	2	0
VITERBO	5	4	1	5	5	0	20	17	3	0	0	0
TOTALE	145	104	41	145	114	31	580	457	123	0	2	0
LIGURIA												
COM. TRIB. REGIONALE	21	18	3	21	17	4	84	59	25	1	0	0
GENOVA	20	15	5	20	16	4	80	61	19	3	0	1
IMPERIA	6	5	1	6	7	0	24	20	4	1	0	0
LA SPEZIA	7	6	1	7	4	3	28	18	10	0	0	0
SAVONA	7	2	5	7	1	6	28	16	12	0	0	0
TOTALE	61	46	15	61	45	17	244	174	70	5	0	1
LOMBARDIA												
COM. TRIB. REGIONALE	68	45	23	68	51	17	272	165	107	2	0	1
BERGAMO	12	10	2	12	10	2	48	37	11	0	0	1
BRESCIA	16	15	1	16	11	5	64	45	19	0	0	0
COMO	10	8	2	10	7	3	40	19	21	1	0	0
CREMONA	6	5	1	6	4	2	24	20	4	0	0	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio		
	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presenza incompleta	Assenze dal servizio	Altre motivazioni
COMMISSIONE												
LECCE	5	4	1	5	4	1	20	16	4	4	0	0
LODI	2	3	0	2	2	0	8	10	0	0	0	0
MANTOVA	5	3	2	5	4	1	20	12	8	1	0	1
MILANO	50	46	4	50	32	18	200	136	64	0	0	3
PAVIA	6	6	0	6	5	1	24	20	4	0	0	2
SONDRIO	4	3	1	4	3	1	16	11	5	0	0	0
VARESE	13	13	0	13	13	0	52	31	21	0	1	0
TOTALE	197	161	37	197	146	51	788	522	268	8	1	8
MARCHE												
COM. TRIB. REGIONALE	11	10	1	11	7	4	44	34	10	0	0	0
ANCONA	5	5	0	5	5	0	20	9	11	0	0	0
ASCOLI PICENO	7	4	3	7	5	2	28	18	10	0	0	1
MACERATA	4	3	1	4	3	1	16	16	0	2	0	0
PESARO**	5	5	0	5	4	1	20	10	10	1	0	0
TOTALE	32	27	5	32	24	8	128	87	41	3	0	1
MOLISE												
COM. TRIB. REGIONALE	4	4	0	4	4	0	16	21	0	1	0	0
CAMPOBASSO	4	3	1	4	4	0	16	10	6	0	0	0
ISERNIA	4	2	2	4	2	2	16	13	3	0	2	0
TOTALE	12	9	3	12	10	2	48	44	9	1	2	0
PIEMONTE												
COM. TRIB. REGIONALE	38	28	10	38	32	6	152	95	57	0	5	2
ALESSANDRIA	8	7	1	8	7	1	32	26	6	0	0	0
ASTI	3	3	0	3	2	1	12	7	5	0	0	0
BIELLA	3	2	1	3	3	0	12	9	3	0	0	0
CUNEO	7	6	1	7	8	0	28	26	2	0	1	0
NOVARA	6	5	1	6	4	2	24	18	6	0	0	0
TORINO	37	33	4	37	14	23	148	101	47	0	0	1
VERBANIA	3	2	1	3	2	1	12	8	4	0	0	0
VERCELLI	5	3	2	5	3	2	20	16	4	0	1	1
TOTALE	110	89	21	110	75	36	440	305	134	0	7	4
FUGLIA												
COM. TRIB. REGIONALE	30	27	3	30	21	9	120	101	19	0	1	0
BARI	24	22	2	24	20	4	96	80	16	0	6	1
BRINDISI	5	3	2	5	2	3	20	14	6	0	2	0
FOGGIA	11	10	1	11	8	3	44	38	6	0	0	0
LECCE	9	6	3	9	8	1	36	31	5	0	0	0
TARANTO	7	6	1	7	5	2	28	25	3	0	0	0
TOTALE	86	74	12	86	64	22	344	289	55	0	9	1

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMMISSIONE	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio		
	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presenza incompiuta	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni
SARDEGNA												
COM. TRIB. REGIONALE	10	8	2	10	5	5	40	22	18	0	0	0
CAGLIARI	7	4	3	7	5	2	28	14	14	0	0	0
NUORO	3	3	0	3	3	0	12	6	6	0	0	0
ORISTANO	2	2	0	2	2	0	8	4	4	3	0	1
SASSARI	6	5	1	6	6	0	24	15	9	0	1	0
TOTALE	28	22	6	28	21	7	112	61	51	3	1	1
SICILIA												
COM. TRIB. REGIONALE	37	25	12	37	28	9	148	131	17	0	1	0
AGRIGENTO	7	6	1	7	2	5	28	24	4	0	0	1
CALTANISSETTA	4	2	2	4	4	0	16	14	2	1	0	0
CATANIA	14	10	4	14	7	7	56	39	17	0	0	0
ENNA	3	3	0	3	1	2	12	11	1	0	1	0
MESSINA	13	13	0	13	14	0	52	38	14	0	1	1
PALERMO	13	12	1	13	10	3	52	43	9	0	0	0
RAGUSA	4	3	1	4	3	1	16	19	0	0	0	0
SIRACUSA	5	5	0	5	4	1	20	13	7	0	0	0
TRAPANI	7	6	1	7	6	1	28	27	1	0	0	0
TOTALE	107	85	22	107	79	29	428	359	72	1	3	2
TOSCANA												
COM. TRIB. REGIONALE	37	29	8	37	27	10	148	104	44	0	2	0
AREZZO	5	5	0	5	4	1	20	15	5	0	0	0
FIRENZE	20	17	3	20	14	6	80	58	22	2	0	2
GROSSETO	4	4	0	4	4	0	16	12	4	0	0	0
LIVORNO	6	5	1	6	3	3	24	21	3	3	2	0
LUCCA	8	6	2	8	8	0	32	27	5	0	0	1
MASSA	4	4	0	4	5	0	16	12	4	0	0	0
PISA	6	5	1	6	5	1	24	19	5	0	0	0
PISTOIA	6	4	2	6	3	3	24	18	6	0	0	0
PRATO	7	7	0	7	4	3	28	21	7	0	0	0
SIENA	5	5	0	5	2	3	20	13	7	0	1	0
TOTALE	108	91	17	108	79	30	432	320	112	5	5	3
TRENTO												
1° GRADO	6	6	0	6	8	0	24	24	0	0	0	0
2° GRADO	3	3	0	3	4	0	12	9	3	0	0	0
TOTALE	9	9	0	9	12	0	36	33	3	0	0	0
UMBRIA												
COM. TRIB. REGIONALE	6	5	1	6	8	0	24	18	6	0	0	0
PERUGIA	8	7	1	8	7	1	32	27	5	0	0	0
TERNI	4	4	0	4	4	0	16	16	0	0	1	0
TOTALE	18	16	2	18	19	1	72	61	11	0	1	0

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Presidenti			Vice Presidenti			Giudici			Astensioni dal servizio			
	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Organico previsto	Presenze al 31 dicembre	Posti vacanti al 31 dicembre	Presenza incompiuta	Sospesi dalle funzioni	Altre motivazioni	
COMMISSIONE VALLE D'AOSTA													
REGIONALE	3	1	2	3	2	1	12	5	7	0	0	0	
PROVINCIALE	5	4	1	5	3	2	20	10	10	0	1	0	
TOTALE	8	5	3	8	5	3	32	15	17	0	1	0	
VENETO													
COM. TRIB. REGIONALE	34	27	7	34	14	20	136	78	58	0	1	0	
BELLUNO	3	2	1	3	2	1	12	8	4	0	0	0	
PADOVA	15	13	2	15	9	6	60	38	22	15	0	7	
ROVIGO	3	2	1	3	2	1	12	9	3	0	0	0	
TREVISO	9	10	0	9	10	0	36	23	13	0	0	0	
VENEZIA	14	12	2	14	8	6	56	37	19	0	0	0	
VERONA	10	9	1	10	9	1	40	22	18	0	2	0	
VICENZA	10	8	2	10	4	6	40	24	16	1	1	0	
TOTALE	98	83	16	98	58	41	392	239	153	16	4	7	
TOTALE GENERALE	1.415	1.126	293	1.415	1.432	395	5.660	4.154	1.519	82	56	38	